

bimestrale di cultura, esperienza

dibattito del Centro Federico Peirone / n. 3-2000



SOMMARIO

Editoriale 3

DOSSIER DONNA

Islam e donna 5

Algeria, Tunisia e Marocco 6

La donna maghrebina,
luci e ombre 7

Maghreb, condizioni di vita. 10

Il racconto di Malica 12

Arabia Saudita,
la denuncia di Amnesty 13

Corno d'Africa, leggi di carta 14

I movimenti femminili 15

Donne organizzate, nel Maghreb 17

Cosa prevede il Corano? 19

Attualità

Il "PISAI" compie 50 anni 21

Dialogo islamo-cristiano

Redenzione e salvezza
nel cristianesimo 22

La salvezza del credente
nell'Islam 23

Bimestrale di cultura, esperienza e dibattito del Centro Federico Peirone

Direttore responsabile: Paolo Girola

Gruppo di redazione: Silvia Introvigne
Augusto Negri
Andrea Pacini
Alberto Riccadonna

Collaboratori: Liliana Arduino
Lucia Avallone
Annabella Balbiano
Davide Bernocchi
Paolo Branca
Giovanni Caluri
Vanni Caratto
Camille Eid
Oreste Favaro
Monica Gallo
Angela Lano
Zoulikha Laradji
Laura Operti
Paolo Patrino
Ermis Segatti
Laura Spessa
Giuliano Zatti

Direzione - Amministrazione:

Centro F. Peirone - via Barbaroux, 30 - 10122 Torino
tel. 011- 561 22 61 - fax 011- 563 50 15

E-mail: centro.peirone@bussola.it

Direttore del Centro F. Peirone: Negri d. Augusto Tino

Abbonamenti

Italia L. 25.000

Esteri L. 40.000

(copia singola L. 5.000)

C.C.P. n° 337633107, intestato a

Centro Torinese Documentazione Religioni

Federico Peirone (abbr. CTDRFP)

via Barbaroux, 30 - 10122 Torino

Comunicazioni

- Aiuto alle Comunità Cristiane In Magreb e in Medio Oriente: il Centro F. Peirone promuove iniziative di aiuto e progetti di sviluppo in quest'area. Attualmente sono avviati tre progetti:

a - Sostegno di studenti africani e di ciechi in Tunisia, in appoggio alla Caritas di Tunisi.

b - Adozioni internazionali a distanza di minori in Libano (in collaborazione con l'O.N.G. Sviluppo e Pace).

c - Progetto pluriennale di sviluppo nella Valle della Bekaa - in Libano - per favorire il reinsediamento delle comunità cristiane in questa zona, spopolata dalla guerra (in collaborazione con l'O.N.G. Sviluppo e Pace).

Per informazioni telefonare al Centro F. Peirone. Versamenti su C.C.P. n° 37863107, intestato a Centro Torinese Documentazione Religioni Federico Peirone. Via Barbaroux, 30 - 10122 Torino. Indicare la causale del versamento.

EDITORIALE

Integrazione

Un nostro lettore di **Lecce** ci ha scritto allegando un articolo di Al-Ahmad Fadl, giordano di origine, vivente in Italia da 20 anni, in cui l'autore scrive tra l'altro: *"L'identità di una persona non si determina una volta per sempre per nascita e cultura ambientale, ma si arricchisce e si completa nel tempo (...) In realtà io non sento nessuna delle mie appartenenze prevalere in maniera assoluta, ma talvolta emerge l'appartenenza più minacciata e disprezzata dagli altri... Sono nato in un paese dove ho acquisito alcune appartenenze della mia identità, etnia, lingua, religione (...) Tuffavia non mi sono mai considerato una pagina già scritta e stampata a cui nulla si può aggiungere o togliere... In conclusione una parte della mia identità si è formata qui e nello stesso tempo non ho considerato il paese che mi ospita come una pagina bianca su cui poter scrivere ciò che mi piace (...) ma neppure una pagina già scritta considerandola una terra le cui leggi, i valori, le credenze, le caratteristiche culturali siano fissate una volta per sempre"*.

Il nostro lettore leccese a sua volta afferma: *"Credo al valore della comunicazione positiva che ci fa valorizzare il buono e il bello (...) Vi mando un articolo che (...) possa servire a guardare più positivamente il fenomeno migratorio, che certamente arricchisce la nostra cultura"*. (Lettera firmata F.G., Lecce).

Ringraziamo il nostro lettore e rispondiamo:

1) Ogni incontro e dialogo personale sincero è arricchente sempre, comunque e tra qualsiasi persona. Questo è il senso più vero dell'articolo e della lettera. Questo dialogo è da perseguire e, in prospettiva religiosa, è quello che la Chiesa chiama "dialogo della vita" fra credenti di fedi diverse (si veda il documento della Chiesa Cattolica "Annuncio e Dialogo"). In questo concordiamo perfettamente col nostro lettore. Questo dialogo si apre all'accoglienza dell'altro, nelle normali relazioni quotidiane.

2) Il discorso tuttavia, come traspare nei due scritti, concerne altri ambiti, e ci chiama a discernere tra dati culturali modificabili e dati irrinunciabili. Nessuna società può accogliere e integrare altri se non sulla base di "valori" da tutti riconosciuti e condivisi. Nell'Occidente, è possibile ipotizzare la società accogliente che integra il "forestiero" solo se tutti – "forestiero"

compreso – accettano i valori fondamentali alla base della società: democrazia, pluralismo, **libertà** religiosa (cioè libera scelta della religione, libera pratica, possibilità di cambiare religione, scegliere di non credere, esprimere liberamente il proprio credo fatto salvo l'ordine pubblico...), **parità** e pari **dignità** uomo-donna, **possibilità** di esprimere dissenso, **libertà** di associazione e di pensiero. Quei valori cioè che in tutto l'occidente **si** chiamano "Diritti **dell'Uomo**", ratificati nel 1948 da molti Paesi aderenti all'Onu.

3) I Paesi a maggioranza islamica non aderiscono alla "Dichiarazione dei Diritti Universali **dell'Uomo**" dell' Onu, **perché**, negli ambiti summenzionati, la tradizione islamica diverge e **particolarmente** riguardo alla filosofia ispiratrice globale. Pertanto, con l'immigrazione dei musulmani in Europa e in Italia, da qualche decennio è vivo il problema **dell'integrazione** fra sistemi ideologici e giuridici diversi, incompatibili fra loro riguardo ad alcuni ambiti (soprattutto quello della famiglia, del **rapporto** genitori-figli, delle successioni ereditarie).

Né i "valori" si possono rifiutare soltanto **perché** sono spesso traditi. La stessa cosa varrebbe per il Vangelo... spesso tradito! Questi valori, nati **nell'alveo** e per l'apporto importante della cultura cristiana, non sono discutibili neanche dal citato Al-Ahmad. **perché** verrebbe stravolto proprio quel sistema che consente di "**accogliere**" anche lui. Basti ricordare i continui riferimenti di Papa Giovanni Paolo II ai "Diritti **dell'Uomo**".

4) Concludiamo anche noi con due citazioni. La prima: "L'integrazione vera è legata alla chiarezza **dei** diritti e dei doveri, che in Italia sembra invece un concetto ondivago e continuamente **rivedibile**" (intervista al prof. **Umberto Melotti**, Sociologo, in "**Avvenire**", 28 aprile 2000, p. **23**). La seconda: "Camminare a Porta Palazzo, a Torino, **vuol** dire conoscere un fatto nuovo nella lunga catena dei fenomeni migratori. Una comunità di nuovi venuti, molto **compatta**, non ha alcuna intenzione di trattare forme di relazione o patti di convivenza. Sembra fisicamente esprimere un concetto non negoziabile: noi viviamo **così**, **così** va bene per noi, non **c'è** niente di cui discutere". (articolo del dott. **Furio Colombo**, Giornalista e Parlamentare, in "**La Repubblica**", 13 aprile 2000, p. **11 e 14**).

La società "**multiculturale**", non **può** restare un irenico slogan. Gli studi sociali seri dimostrano la sua difficile costruzione. Non basta **ne** la buona volontà di singoli né la proclamazione astratta di principi evangelici. Il Vangelo è il riferimento che deve calarsi nel concreto della storia, dove il Regno cresce lentamente, come un granello di senape. ...sono affermazioni che necessiterebbero di ben altro spazio. Nei lontani anni '70 si diceva che il cristiano deve vivere tenendo sottobraccio da una parte il Vangelo e **dall'altra** il giornale. Dimenticare una delle due cose produce il **sociologismo**, o connivente o cinico, oppure lo sterile utopismo.

ISLAM E DONNA

La donna nei paesi islamici: quali regole, tradizioni e condizioni di vita concreta? Un quadro della situazione nei paesi del Maghréb, le contraddizioni del corno d'Africa, i movimenti di emancipazione femminile.

Si può parlare in generale della "donna islamica"? Assolutamente **no**, così come è impossibile genericamente parlare di Europei o di Occidentali o di **Musulmani**, di **Buddisti** e di **Cristiani**. Con studi specifici, ci si deve limitare ad abordare le caratteristiche principali del modo **femminile** in una regione determinata o in un particolare Paese.

Genericamente, ma non banalmente, possiamo affermare che tutto il mondo islamico è percorso oggi da un'esigenza di emancipazione e di **modernizzazione** della condizione personale, sociale e politica delle donne. Questa istanza è ovunque accolta e respinta da parti conflittuali. In particolare, è il diritto tradizionale islamico della **famiglia** ad essere sotto accusa, per la sua connotazione "patriarcale" che assoggetta la donna all'uomo.

Le **correnti** religiose più tradizionali e Islamiste sostengono che il diritto della donna islamica è **irreformabile**, perché discende direttamente dal Corano, immutabile. Le correnti interpretative **moderniste** e i movimenti femminili, affermano che la **concezione** della donna, **veicolata** dal **diritto islamico tradizionale**, è un dato culturale e storico, **rimodificabile**, senza tradire la **religione**.

L'emanazione di Codici della famiglia o di **Statuti** della Persona nei Paesi islamici, nel XX secolo, hanno favorito **indubbiamente** il **dibattito**. Essi sono debitori, alcuni più e altri meno, di nuove concezioni giuridiche, improntate a filosofie **universaliste** dei Diritti dell'uomo e della donna, depositate in numerosi trattati e convenzioni **internazionali**. Tuttavia vi sono Paesi islamici in cui il diritto islamico non è codificato, o



addirittura in cui l'unico riferimento è la lettera del Corano. Ricordiamo **altresì** lo sforzo degli Organismi internazionali islamici per salvaguardare lo **status** attuale **della concezione** della donna (Lega del Mondo islamico, **O.C.I.**).

In tutti i Paesi islamici, l'apporto del "costume" alla concezione del diritto, in particolare riguardo allo **status** della donna, è importante e molto esteso. Pensiamo soprattutto ai Paesi **africani** o **asiatici**. In altri Paesi, soprattutto dell'**area balcanica ed ex-sovietica**, costumi e tradizioni **gluridiche millenarie** sono passate al vaglio delle **dominazione comuni-**

sta atea, e ne sono emersi profondamente modificati e talora **irricoroscibili** rispetto alla visione del diritto islamico **classico**.

Non pretendiamo pertanto - impresa del resto impossibile - di fornire un quadro generale della condizione della donna nei Paesi a maggioranza **islamica**. Ci limitiamo a qualche zoom in **situazioni** a noi più vicine, soprattutto nei Paesi dell'**area del Mediterraneo**, o su alcuni fenomeni interessanti, come i **movimenti di emancipazione** della donna, **promossi** dalle associazioni femminili locali.

Augusto Tino Negri

ALGERIA, TUNISIA E MAROCCO

Nei Paesi maghrébini la società civile è in embrione. Il multipartitismo è recente e spesso formale, vi sono diversità sensibili e persistenti fra ambiente rurale e città. Le donne sono la componente delle popolazioni più esposta alla marginalità e all'esclusione. Tuttavia alcune élites culturali femminili, all'inizio degli anni '70, hanno creato movimenti di emancipazione, chiedendo l'uguaglianza dei diritti nelle legislazioni nazionali.

Quelle che seguono in questa pagina sono alcune informazioni sintetiche su:

1. Il contenuto delle Costituzioni di Algeria, Tunisia e Marocco;

2. L'atteggiamento degli ordinamenti di questi paesi nei confronti dei trattati internazionali sui diritti dell'uomo.

Nelle pagine seguenti (p.7-9) richiamiamo il contenuto dei "Codici di statuto personale" nei tre paesi considerati, con numerose disposizioni concrete per la vita dei cittadini e delle donne.

Le Costituzioni maghrébine

Le Costituzioni di Algeria, Tunisia e Marocco affermano l'uguaglianza di diritti dei cittadini, senza distinzione di sesso. Tuttavia esse proclamano l'islam "religione dello Stato". A causa di questa duplice natura delle fonti del diritto, l'uguaglianza dei diritti delle donne è da tempo al centro di conflitti.

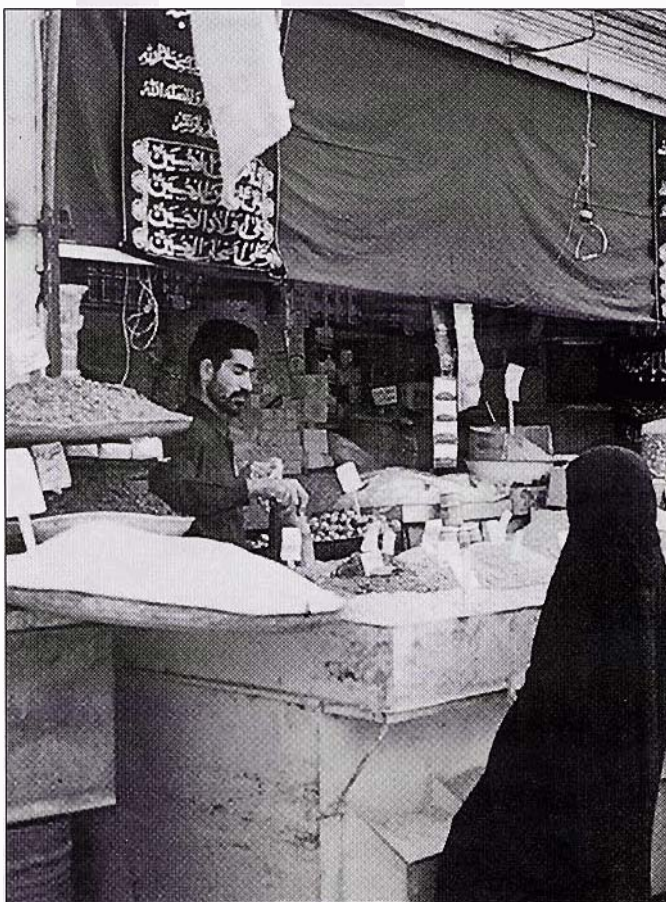
La Costituzione algerina, in particolare, afferma il principio dell'uguaglianza: "Tutti i cittadini dei due sessi hanno gli stessi diritti e doveri" (Costituzione, 1963). "Tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge..." (Costituzione, 1988).

La Costituzione marocchina del 1962, e la riforma del 1972 (art. 5) affermano l'uguaglianza dei cittadini davanti alla legge. Gli artt. 1-15 precisano questa uguaglianza e la non discriminazione.

La Costituzione tunisina (1956) afferma: "Tutti i cittadini hanno i medesimi diritti e doveri. Essi sono uguali davanti alla legge" (art. 6).

I trattati internazionali

L'Algeria e la Tunisia affermano nelle loro Costituzioni la superiorità delle norme internazionali "ratificate" rispetto alle leggi nazionali, ma questo non accade in Marocco.



I Paesi maghrébini hanno sottoscritto dichiarazioni relative ai Diritti dell'Uomo ma hanno delle riserve, o respingono, molte dichiarazioni riguardo ai diritti della donna.

La Tunisia (1985) e il Marocco (1993) hanno ratificato la Convenzione internazionale di Copenaghen (1979), per l'eliminazione delle discriminazioni riguardo alle donne, pur con alcune riserve.

Solo la Tunisia ha ratificato la convenzione dell'Onu riguardo al consenso matrimoniale della donna, l'età del matrimonio e la registrazione del matrimonio (1962).

Algeria, Marocco e Tunisia, nel loro complesso o alternativamente, non hanno ratificato importanti convenzioni dell'Oit: età minima del lavoro non-industriale, artigianale, commerciale e industriale; protezione della maternità; diritti delle lavora-

trici-capofamiglia; lavoro notturno dei ragazzi; lavoro occasionale delle donne; libertà sindacale delle donne; parità di trattamento nella sicurezza sociale; valorizzazione delle persone.

I Paesi maghrebini aderiscono a trattati internazionali arabi e islamici, emananti dalla Lega Araba, dall'Alecso, dall'O.C.I., che si basano sulla shar'ā.

Le donne, dopo l'abolizione del voto per procura, nel 1995 hanno votato in massa esprimendo il loro rifiuto del totalitarismo politico.

LA DONNA MAGHREBINA, LUCI E OMBRE

Nei Codici di Statuto Personale sono molte le indicazioni concrete per la vita della donna: aperture e contraddizioni in Tunisia, Marocco e Algeria.

I Codici di Statuto Personale dei Paesi maghrébini sono ambivalenti rispetto all'uguaglianza dei diritti della donna: da un lato derivano dalla legislazione positiva, che introduce cambiamenti nel senso dell'eguaglianza, e dall'altro lato dal diritto religioso islamico, che ribadisce la disuguaglianza della donna secondo le norme del diritto islamico.

TUNISIA. Il Codice di Statuto Personale della Tunisia (1956) è frutto del positivismo giuridico, per cui lo Stato s'incarica della riforma della società. In esso l'influsso della religione è ancora importante ma in buona parte la legislazione è laica. Una legge del 1993 ha introdotto nella "relazione matrimoniale" i concetti di benevolenza, reciprocità e solidarietà, pur mantenendo l'uomo nel ruolo di capofamiglia.

Con riferimento all'uguaglianza dei sessi, distinguiamo all'interno di questo Codice alcune affermazioni positive e altre negative, con una serie di applicazioni contraddittorie. **Affermazioni positive:**

1 - Il matrimonio si fonda sul consenso dei futuri coniugi (art. 3) e non c'è costrizione matrimoniale.

2 - L'età minima del matrimonio è 17 anni per la donna; 20 anni per l'uomo.

3 - È proibita la poligamia (art. 18). La trasgressione comporta la prigione e/o l'ammenda pecuniaria.

4 - **Abolizione** del ripudio (artt. 30-31) e **introduzione** del divorzio giudiziario ugualitario. La riforma del 1993 istituisce "Il giudice di famiglia", con ruolo conciliatore e che stabilisce le misure legali provvisorie in caso di divorzio.

5 - Riforma del 1993: la modifica dell'art. 23 attenua i diritti dal marito. Abolisce il dovere di obbedienza della moglie. Si parla di "benevolenza" e "rispetto dei diritti coniugali".

6 - **Riconoscimento** della capacità giuridica della donna nel gestire il proprio patrimonio. Vigge nel matrimonio la separazione dei beni.

7 - Riforma del 1993: è ammessa l'adozione e **stabilisce** la filiazione. La richiesta di adozione è da parte dei due coniugi, maritati (art. 9). È possibile l'adozione da parte di vedovo/a o divorziato/a, se il bene del ragazzo lo esige (art. 9), ma non da parte di celibe/nubile.

8 - L'atto di matrimonio dev'essere registrato (Legge 67141 del 1967).

Affermazioni negative:

1 - L'uomo è il capofamiglia (art. 23) ed è preminente.

2 - La filiazione legittima è solo paterna. La filiazione materna non è riconosciuta cioè è illegittima. Non si riconosce la "paternità naturale" ai figli nati fuori del matrimonio.

3 - La madre deve co-autorizzare col padre il matrimonio dei figli minorenni (art. 6, Legge 1993).

Se il padre muore o è incapace, la madre ha la tutela dei figli limitata però ai viaggi, agli studi e all'amministrazione dei beni, ma non ha a tutela matrimoniale (art. 67, ribadito da Legge 18 febbraio 1981).

4 - Nell'eredità vale il principio che l'uomo ha diritto a doppia parte rispetto alla donna.

5 - Nella successione ereditaria, la moglie non musulmana non eredita, eccetto il caso di testamento a suo favore da parte del marito, che può devolvere fino a 1/3 dei suoi beni.

6 - La donna minorenni non ha diritti, che invece sono riconosciuti alla donna maggiorenne.

7 - La disparità di culto è impedimento temporaneo al matrimonio (art. 3). È nullo il matrimonio fra la tunisina e un non musulmano. Infatti, questo matrimonio è incostituzionale (Cislam è la religione dello Stato, art. 1 della Costituzione).

8 - Il Codice della Nazionalità Tunisina (1957) considera l'uomo preminente per stabilire la nazionalità dei figli. La Legge del 1993 afferma che la madre tunisina di figli nati all'estero, da padre straniero, può trasmettere la sua nazionalità ai figli, previa domanda un anno prima della loro maggioranza, con il consenso del padre. Cioè, il padre tunisino dà la sua nazionalità automaticamente ai figli, mentre la madre tunisina deve avere il consenso del marito.

9 - In caso di divorzio, la custodia dei figli spetta alla madre (art. 67). Ma nel caso di coppia mista, con marito tunisino, la legge prevalente è quella tunisina, intesa come legge nazionale del ragazzo (art. 4, Decreto 12 giugno 1956).

10 - Non si riconosce la comunione dei beni acquisiti nel matrimonio, che spettano al marito, eccetto che esista una clausola nel contratto di matrimonio a favore della comunione dei beni acquisiti (art. 11).

Applicazioni contraddittorie:

1 - Il marito è capofamiglia ma la donna non gli deve più l'obbedienza. Può avere un domicilio diverso dal marito, in caso di lavoro lontano da casa? Per alcuni giuristi, sì. Per altri, poiché la legge definisce il marito "capofamiglia", la donna ha l'obbligo dello stesso domicilio e della coabitazione.

2 - La legge 12 Luglio 1993 parla di relazione coniugale fondata sulla "cooperazione" e di mantenere la **preminenza** maritale. Ad esempio, nel caso di divorzio con **pregiudizio**, **capita** che le **percosse** leggere dell'uomo, con **piccole** ferite, **siano** giudicate normali e **non** motivo di divorzio.

3 - In caso di **divorzio**, la custodia dei figli può essere affidata dal giudice a uno dei coniugi, secondo l'**interesse** del bambino. In genere la custodia è data alla madre, che però è obbligata a risiedere vicino al tutore. Un nuovo matrimonio della madre fa perdere la custodia dei figli. Se la custodia è data al padre, non ha **invece** obblighi verso la madre.

4 - Il **bambino** dev'essere allevato nella **religione** musulmana (art. 59). Se la madre **divorziata** è non-musulmana, il giudice non considera di fatto il suo diritto di custodia.

5 - Ci deve essere **cooperazione** fra coniugi nella **conduzione** della famiglia (art. 23), eccetto questioni importanti riguardanti i figli **minorenni**, per cui decide il padre. Nella pratica, il padre **compie** atti e scelte decidendo da solo, presumendo il **tacito consenso** della donna.

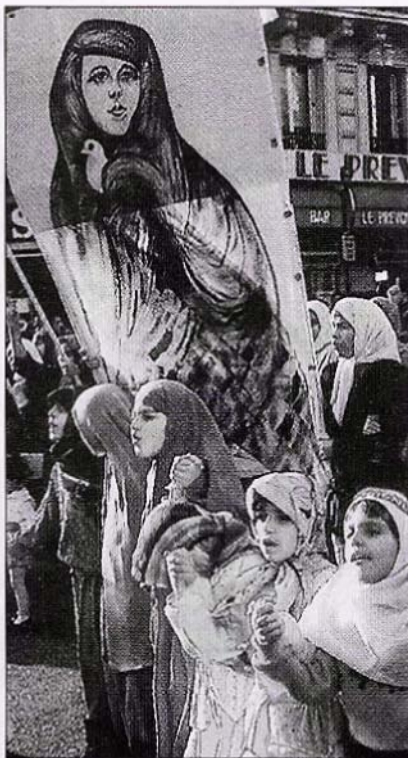
6 - La madre può compiere i suoi atti senza **autorizzazione** previa del padre, ma ciò non è vero per il **passaporto** dei figli e l'**uscita** dal **territorio** dello Stato, per cui occorre l'**autorizzazione** paterna.

MAROCCO. La **Mudawwana**, così si chiama il **Codice**, è stata pubblicata fra 1957 e 1959. È **scritta** sia **nell'ottica** della nuova **realtà** sociale dopo l'indipendenza nazionale sia della codificazione del diritto islamico **malekita**. Il legislatore ha riprodotto, senza interpretarli, i principi **giuridici** islamici del XIII sec. Pertanto mortifica l'uguaglianza dei diritti della donna. **Modifiche** sono state introdotte nel 1993.

Affermazioni positive:

1 - L'età **matrimoniale** è elevata a 45 anni **per** le donne e a 18 anni per gli uomini.

2 - La donna **marocchina** ha **capacità** giuridica e dispone liberamente



dei suoi beni e del suo **patrimonio** (art. 35). **Vige** nel matrimonio la separazione dei beni.

3 - È introdotto il **principio** di non discriminazione (art. 3).

4 - È introdotta la **dissoluzione** del matrimonio per **mutuo consenso** (artt. 44, 56, 67).

Affermazioni negative:

1 - L'uomo ha il **predominio** nella **famiglia** (art. 1) ed esige la **coabitazione**, l'obbedienza, il rispetto dei propri **parenti**. Egli stabilisce la **filiazione** legittima ed ha la tutela unica dei figli.

2 - Vige il **ripudio**, come diritto esclusivo maschile, anche attraverso **mandatario**. La donna può chiedere il divorzio **al giudice** in **casi** limitati (artt. 44 e 48).

3 - **Rimane** del 1993: abolizione della **costrizione** matrimoniale da parte del padre (o del tutore). Ma resta la costrizione al matrimonio, se il tutore teme la condotta immorale della donna (art. 12) e questo si presta ad ogni abuso di **costrizione**.

4 - Se il padre è **deceduto** o è **incapace**, le donne **maggiorenni** possono dare personalmente il consenso

matrimoniale, ma non se il padre è vivo e sano di mente.

5 - È lecita la **poligamia** (art. 30).

6 - Vale il principio generale che la donna eredita **metà** dell'uomo.

7 - È proibito il matrimonio di una musulmana con un non musulmano (art. 29).

Applicazioni contraddittorie:

1 - È stabilita l'età minima del **matrimonio**. Tuttavia, nessuna sanzione è prevista per il tutore matrimoniale che **non** la rispetta questa età.

2 - Per il matrimonio è richiesta l'**equivalenza** di condizione del marito (art. 14): la donna non può sposare un uomo, che a giudizio proprio o del tutore è a lei inferiore. La donna che sposa un uomo di condizione inferiore **disonora** la famiglia. La determinazione **dell'equivalenza** è "secondo gli usi **stabiliti**" e si presta ad ogni **interpretazione** abusiva.

3 - Il lavoro della donna è confinato **nell'ambito** domestico (art. 36) e la donna deve **"controllare"** il buon andamento della gestione familiare. La donna, nel diritto **malikita**, non ha diritto a nulla. In caso di separazione, nemmeno ai beni comuni (art. 35: il matrimonio non ha **effetti** sul **patrimonio** degli sposi).

4 - Il **diritto islamico** **prevede** il **mantenimento** della moglie da parte del marito ma non la **collaborazione** della donna al mantenimento familiare. Occorre il permesso del marito **affinché** la donna lavori **all'esterno**, pena l'annullamento **del matrimonio**. Il marito può impedire alla donna di **uscire** di casa e quindi **pregiudica** la sua **attività** commerciale. **Vige** la divisione dei ruoli e del lavoro nella coppia. Questo fatto oggi non corrisponde **all'evoluzione** sociale. In molti casi la donna è **salariata**, è **collaboratrice** al sostegno della **famiglia** o è l'unico **sostegno** economico della famiglia. Tuttavia continua la sua obbedienza assoluta al marito.

5 - La donna **maggiorenne** dispone del suo **patrimonio** personale liberamente, ma solo del **patrimonio** **preesistente** al matrimonio. Inoltre è **impossibile** che la moglie, che è **proprietà** del marito, possa godere **libe-**

ramente della sua **proprietà personali**, perché è responsabile del buon andamento della gestione familiare (art. 36).

6 - **Vige** il costume, in **molte** regioni, di **diseredare** la donna, per mantenere l'**integrità** del patrimonio nella **linea** maschile, sebbene lo Statuto Personale cerchi di porre fine a questo costume (art. 296).

ALGERIA. Il Codice della Famiglia (1984), così si chiama lo Statuto Personale In Algeria, è basato su una lettura **interpretativa** delle quattro scuole **canoniche** del diritto **islamico**. Mentre l'art. 28 della Costituzione stabilisce uguaglianza dei sessi, l'art. 2 afferma che l'**islàm** è la "religione dello Stato". Il diritto di famiglia **algerino** respinge la **secolarizzazione**. È il testo più conservatore e **discriminatorio** verso la donna di **tutta** la legislazione **algerina**. È stato emanata in un periodo di fioritura **dell'islamismo** e di repressione violenta dei movimenti femminili.

Affermazioni positive:

1 - **Innalzamento dell'età** minima di **matrimonio** a 18 anni, per la donna, e a 21 anni per l'uomo.

2 - Necessità del consenso matrimoniale della donna (art. 9), nonostante che sia **espresso** tramite il **tutore** matrimoniale, e disposizioni che **impediscono** al padre di opporsi al matrimonio della figlia (art. 12).

3 - Diritti e doveri **reciproci** del **coniugi** (art. 36)

4 - **Libertà** della donna di **disporre** dei propri **beni economici** e **patrimoniali** (art. 38)

Affermazioni negative:

1 - Predominio del **marito** sulla **moglie** nelle relazioni **familiari** (artt. 19 e 39)

2 - La donna contratta sempre il matrimonio per mezzo del **tutore matrimoniale** (art. 11)

3 - Permane la **poligamia**, che tuttavia **dev'essere** accettata dalla **sposa precedente** (art. 8)

4 - **Resta** il **ripudio** unilaterale, che tuttavia è dichiarato del giudice (art. 48)

5 - Possibilità di divorzio per mutuo

consenso, che tuttavia assegna all'uomo il possesso del **domicilio** e obbliga la donna a **restituire** la dote (art. 52).

6 - La custodia comporta per la **madre** l'obbligo di educare il figlio nell'**islàm** (art. 62).

7 - La donna **divorziata** che si **risposa** perde la custodia dei figli (art. 66, in contrasto con il Codice Civile, art. 467)

8 - La **filiazione** legittima è solo quella paterna. La **filiazione materna**, o "naturale", è **proibita**. (art. 41). La **filiazione** adottiva è proibita (art. 46). Una **famiglia** si **può accogliere** legalmente il **ragazzo** abbandonato ma senza dare il nome di famiglia.

9 - Al padre spetta unicamente la tutela dei **figli**, che passa alla **madre** nel caso del suo decesso. La madre accompagna i **figli all'estero** solo con l'**autorizzazione** del padre.

10 - Nell'**eredità** vale il principio generale che all'uomo spetta il doppio della donna. Non si parla dell'**eredità** della **moglie** non-musulmana.

11 - La famiglia fondata sulla **convivenza** è assimilata alla **fornicazione** e la famiglia adottiva è proibita.

12 - È proibito il matrimonio fra **musulmana** e **non-musulmano** (art. 31).



13 - Il **marito** mantiene la moglie **eccetto** nel caso di abbandono del domicilio coniugale (art. 37) e **come** tale viene spesso considerato il **lavoro** femminile salariato fuori casa.

14 - La custodia del figlio maschio **cessa** a 10 anni, della ragazza **dura** fino al **matrimonio** (art. 65).

Applicazioni contraddittorie:

1 - L'**età minima** matrimoniale può essere disattesa dal giudice, che **può** consentire al matrimonio **precocce** (art. 7). Non sono rari accordamenti tra famiglie per "dare la propria figlia", a qualunque età, e **senza** il suo consenso.

2 - La legge impone limiti al padre che vuole costringere la figlia al **matrimonio** (art. 12) ma si conosce la forza morale di costrizione della "pietà filiale".

3 - La poligamia prevede il consenso delle spose precedenti, **che possono** ricorrere per dolo e **domandare divorzio** (art. 8). Ma spesso i **successivi** matrimoni sono registrati in diversi libri di famiglia, eludendo la trascrizione obbligatoria, e senza informare le mogli precedenti,

4 - La constatazione della **verginità** della sposa è radicata socialmente. Oggi si chiede il certificato medico di verginità.

5 - C'è un limite ai **diritti del divorzio** della donna (art. 48), mentre il divorzio dello sposo è **simile** al **ripudio** (art. 53). La donna **divorziata** non ha **diritto** a **pensione alimentare**, salvo nel caso di **pregiudizio**, stabilito dal giudice. La donna deve tornare a vivere col suo tutore. Solo se ha la custodia dei figli il marito deve **provvedere** un **alloggio**. Spesso la donna **si ritrova** sulla strada.

6 - Il Codice della **nazionalità algerina** privilegia lo **Jus sanguinis**. Il **ragazzo** di padre straniero, sposato **con** algerina, nato in Algeria, non ha la nazionalità **algerina** per nascita. I figli che vogliono acquisire la **nazionalità** della madre incontrano molte **difficoltà**. Lo stesso Codice (art. 18) stabilisce che la donna che acquisisce la nazionalità del marito straniero, può rinunciare alla sua **nazionalità algerina**.

T.N.

MAGHREB, CONDIZIONI DI VITA

SANITÀ. La speranza di vita alla **nascita** delle donne è aumentata ovunque ma è più bassa che in Occidente. Il **tasso di mortalità** per maternità è alto: 330 morte/100.000 nascite (Marocco, periodo 1982-1990).

Diminuisce la fecondità (1982-1990):

- Algeria da 5,4 a 3,9
- **Marocco: da 4,8 a 3,8**
- Tunisia: da 4,1 a 3,2

REGOLAZIONE DELLE NASCITE. In Algeria l'**ideologia dell'incremento** si basava sull'**economia** in crescita e sulla **schiavitù**. Con la crisi economica degli anni '80 il Ministero degli Affari religiosi dichiara la **liceità** della **contraccezione**. Il Consiglio Superiore **Islamico** si è pronunciato, chiedendo che la scelta della **contraccezione** spetti alla famiglia e lo Stato aiuti le famiglie che desiderano figli. Nel 1985 lo Stato ha intrapreso una campagna per la **regolazione** delle nascite. L'aborto è proibito e punito, sia alla donna che al medico, **eccetto l'aborto terapeutico**.

Le donne desiderano molti figli, per la paura del **divorzio**. La **contraccezione** incontra **difficoltà**, soprattutto nella campagna. L'istruzione è un grande **spartiacque**: da 5,7 figli per la donna analfabeta a 2,17 per le donne con **istruzione** universitaria.

La **famiglia** tende sempre più al modello nucleare. La **proibizione dell'adozione** crea il dramma dell'**aumento dei ragazzi abbandonati** (120mila nel 1990) e di **infanticidi**.

Si **diffonde** comunque in tutto il Maghreb la **contraccezione femminile** (periodo 1986-1993) soprattutto nelle donne inferiori ai 33 anni, le **più istruite** e le **donne della città**. In genere è usata dopo il **raggiungimento** del numero di figli desiderato e con il **consenso del marito**: Tunisia: 50%; Marocco: 42%.

Paese	Donne: età del primo matrimonio	
	1970	1990
Tunisia	20,9	25
Algeria	19,3	23,7
Marocco	19,4	21,3

SCUOLA ED EDUCAZIONE. I Paesi del Maghreb attuano **politiche di diffusione dell'istruzione**, l'istruzione è **obbligatoria** per 9 anni in Marocco (art. 13 della costituzione) Anche in Tunisia la legge del sistema educativo non pone (1991) nessuna discriminazione fra i **sessi** nell'**istruzione**.

Paese	Alfabetizzazione degli adulti: donne/uomini%		Alfabetizzazione donne adulte%
	1970	1992	1992
Algeria	30%	63%	44,1%
Tunisia	29%	63%	50,2%
Marocco	29%	52%	27,7%

Paese	Scolarizzazione delle donne %	Scolarizzazione: donne/uomini % 1990		
	1992	Sc.primaria:	Sc. secondaria: 6-11	Sc. Superiore: 12-17 18-23
Algeria	60%	88%	79%	60%
Tunisia	60%	92%	75%	70%
Marocco	35%	71%	70%	62%

Tunisia. l'analfabetismo femminile è diminuito, fino al 48,3% (1989) ma è ancora importante tra le ragazze da 10 a 14 anni (13,3%). L'abbandono delle **ragazze** al sesto anno obbligatorio è del 23,4%. Le cause: sono i **costi alti**, la **scarsa riuscita**, l'**impegno familiare** Precoce, l'**aiuto alla famiglia** nei lavori domestici. **Gli studi universitari** sono appannaggio del 1,4% (1993) e soprattutto **nelle materie letterarie**.

Algeria. In linea di principio c'è parità tra i sessi (art. 50 Costituzione) **nel diritto all'educazione**. L'insegnamento è garantito, è gratuito, è obbligatorio ed è organizzato dallo **Stato**.

La pressione **demografica** e le **bocciature** tuttavia penalizzano l'**accesso** delle ragazze alla scuola **superiore**. Le ragazze si orientano alla scuola tecnica e professionale e gratuita, soprattutto in certe **specializzazioni più "femminili"** (tessile, **impiegatizio**) mentre sono poche nel settore **tecnico-industriale**.

Con l'**avvento dell'islamismo**, la pratica sportiva femminile e le **città universitarie** delle ragazze sono separate. La crescita della **scolarizzazione** è stata **più a vantaggio delle ragazze** che dei ragazzi. L'**analfabetismo** diminuisce ma è ancora alto nelle **zone rurali**. **Gli islamisti** attaccano soprattutto le donne insegnanti e le **liceali** come fonte della crisi della scuola **algerina**. Le scuole sono miste, eccetto pochi istituti. Tuttavia la scuola mista non impedisce la **separazione** dentro, le classi.

Marocco. È bassa la scolarità delle bambine alla scuola primaria. Il tasso di analfabetismo resta elevato. Più della metà delle ragazze fra i 15 e i 20 anni sono analfabete (1.991).

	Globale		Città		Campagna	
Anni	Ragazze	Ragazzi	Ragazze	Ragazzi	Ragazze	Ragazzi
1982	78	51	57	30	95	68
1991	68	40	49	24	87	55

Negli anni '90 la scolarizzazione è in ripresa, tuttavia la scolarizzazione delle ragazze della campagna è molto bassa. Le ragazze mai scolarizzate sono il 32,3%; (città 3,7%; campagna 60,7%).

Aumenta il numero delle ragazze che frequentano la scuola superiore e la formazione professionale (34,2% del totale degli iscritti, anno 1992/93)

ATTIVITÀ ECONOMICA. In Algeria la popolazione attiva femminile è il 24% della popolazione attiva totale (1989) e rappresenta il 4,7% della popolazione femminile totale. L'accesso al lavoro delle donne avviene o per aumento d'istruzione o per necessità (vedove, divorziate).

In Tunisia le donne forniscono impiegate in tutti i settori dell'economia: manodopera non qualificata, operaie specializzate nel tessile, impiegate e personale amministrativo, professioni liberali e quadri superiori dell'amministrazione. Nel settore della funzione pubblica le donne occupano i gradini inferiori, con compiti esecutivi. Alcuni settori lavorativi stanno diventando appannaggio del personale femminile, come la salute e l'insegnamento.

Nell'agricoltura le donne sono considerate "aiuti familiari", non salariate o lavoratrici stagionali sottopagate (il salario è il 50-70% rispetto ai maschi). Nell'industria le donne lavorano soprattutto nel tessile e nel cuoio.

In Marocco la popolazione "attiva" femminile è il 25,5% (1990/91, in città 17,2%, in campagna 32,9%). Le donne marocchine hanno una buona riuscita nella piccola impresa e nell'imprenditoria femminile.

La disoccupazione in questi Paesi è in aumento e riguarda soprattutto le donne:

Algeria: 70.000 unità/anno

Marocco: 75.000 unità/anno

Tunisia: 24.000 unità/anno

L'età del maggior impegno lavorativo femminile è tra 26 e 29 anni. La procreazione e l'educazione dei figli allontanano le donne dall'attività lavorativa. Mancano purtroppo strutture di sostegno alle madri. Cresce la percentuale delle donne lavoratrici vedove, divorziate e separate (quasi il 50% delle donne lavoratrici, 1990) cioè di donne capofamiglia.

La carriera lavorativa è percepita come importante (inchiesta, 1990)

Algeria: 79% delle donne intervistate

Marocco: 18% delle donne intervistate

Tunisia: 75% delle donne intervistate.

DONNA LAVORATRICE E MADRE. In Algeria la legge 81/3 del 1981 autorizza il lavoro femminile part-time mentre proibisce il lavoro notturno. I minori e le donne non possono inoltre lavorare nel giorno festivo (art. 11 del decreto legge 821184 del 1982). Legge 83112 del 1983. È previsto il congedo remunerato per la maternità, 12 settimane totali, di cui sei almeno dopo il parto.

La madre può assentarsi dal lavoro 2h/giorno remunerate per l'allattamento nei primi sei mesi e 1h nei successivi sei mesi.

La donna-madre ha diritto alla messa in attesa di 2 anni per accudire il figlio minore di 5 anni o infermo. L'età di pensionamento è di 55 anni (60 per l'uomo).

DONNA E PARTECIPAZIONE POLITICA. Le donne hanno acquistato il diritto di voto, ma la loro partecipazione attiva alla politica e alla gestione del potere è debole. Un solo Ministero è stato finora occupato dalle donne nei Governi eletti (1995) sia in Tunisia che in Algeria.

Algeria: la Costituzione (art. 30) garantisce la partecipazione alla vita politica a tutti indistintamente. Tuttavia la Legge elettorale (art. 53, 54) ha discriminato le donne negli anni '80, introducendo il voto per procura, fino al 1995; solo 12 seggi parlamentari su 120 sono occupati dalle donne (la legge elettorale ne prevede 113). Netta la regressione di rappresentanza delle donne nei Comuni e Dipartimenti. Nel sindacato troviamo militanti nei settori della sanità e dell'insegnamento, ma non ci sono donne tra i quadri e i dirigenti sindacali.

Marocco: la costituzione (art. 5) afferma il diritto universale di elettorato attivo e passivo, ma la Legge elettorale crea ostacoli reali alle donne. Solo lo 0,3% sono le donne elette nei Consigli comunali (1992). Troviamo donne militari, nel sindacato, tra le insegnanti.

Tunisia: la Costituzione (art. 20) riconosce i diritti elettorali universali, passivi e attivi. Tuttavia la Costituzione (art. 21) discrimina talvolta la donna: la nazionalità tunisina della madre, non consente ai figli di essere al Parlamento se il padre non è tunisino.

Praticamente: nel 1994, cono 11 le donne elette dal Parlamento (6,7%).

Nelle elezioni locali tunisine del 1995, il 16% degli eletti sono donne. Ma di esse nessuna appartiene ai partiti di opposizione. Il sindacato è appannaggio maschile. Dalla fondazione del sindacato (1946) una sola donna è stata membro dell'ufficio esecutivo dell'U.G.T.T. Non ci sono dipartimenti sindacati femminili. Le donne sindacalizzate provengono solo dai settori del tessile e dell'insegnamento.

IL RACCONTO DI MALICA

La donna in Marocco? Malica, immigrata in Italia, offre un quadro positivo della situazione nel suo paese. "La religione islamica – racconta – ha sempre dato la **parità** alla donna: non è vero che deve **coprirsi il volto**, a **meno** che non sia proprio di una bellezza sconvolgente; deve essere aiutata nei lavori domestici dall'uomo, così come **Mao-metto** aiutava sua moglie; non deve essere maltrattata dal marito, anzi la **gestione economica** della casa spetta ad **entrambi**; può fare qualsiasi lavoro tranne il giudice **perché** la sua indole troppo affettuosa non la rende portata a giudicare gli altri. Le **limitazioni** ed i **divieti** in **Marocco** derivano dalla cultura turca, **residui** del periodo della loro **dominazione**". Secondo Malica questi limiti sono pochi, soprattutto dopo la fine del **colonialismo**: "per quanto riguarda l'istruzione, la donna in Marocco frequenta la scuola e può accedere a qualsiasi **grado** di studio, fino **all'università**; svolge ogni tipo di **lavoro** (ad eccezione del giudice) e non sono rare le **donne** impiegate, giornaliste o dottoresse. Sul posto di lavoro la donna è piuttosto tutelata **poiché** la legge è severa contro gli uomini che molestano in qualsiasi modo una loro collega. È vero, però, che la donna marocchina in ufficio non deve vestirsi in maniera **provocatoria**, con minigonne o scollature, come fanno spesso le donne europee".

"Anche il matrimonio – continua – non rappresenta un ostacolo alla **libertà** della donna marocchina (anche se occorre ricordare che l'uomo ha diritto a sposarsi 4 volte); a partire dal cognome che non è assorbito da quello del marito, ma rimane il proprio. Una volta si diceva che la donna **musulmana** usciva 2 volte nella **propria vita**, per sposarsi e per il proprio funerale: non è così, la donna **può uscire** quando vuole, **accudisce alla casa** ed ai figli ma la-



vora, si ritrova con le altre donne, **C'è l'abitudine** in Marocco di trovarsi nel pomeriggio per bere il tè e per parlare". Esistono **associazioni** di donne, come l'**Unione femminile** marocchina, che si danno da fare per offrire nuove possibilità a ragazze emarginate, per insegnare loro un mestiere, per richiedere alle **autorità** nuovi **asili** o scuole.

"Essere buone **madri** e bravi **mogli**" è lo scopo a cui dovrebbe conformarsi la vita della donna **musulmana**, secondo Malica, che pure è una donna lavoratrice ed ha fondato una cooperativa di assistenti **domiliari** e sanitarie. Al di sopra di tutto dovrebbe **esserci** la famiglia, i figli ed il marito. Non bisogna, però, essere mogli sottomesse **perché** la donna deve essere sì comprensiva verso il proprio marito ma anche fermarlo quando sbaglia".

Gli episodi di violenza sulle donne, nelle mura domestiche, non man-

cano, ma sono meno le donne che, per fattori culturali, tacciono il fatto e non sporgono denuncia. "La religione musulmana – osserva Malica – dice che la donna deve essere **ben trattata** e **gli uomini** che agiscono così vanno **contro** la religione".

Negli anni '90 in Marocco si sono avute innovazioni legislative ma secondo Malica hanno cercato di **imitare** in modo ottuso le **leggi occidentali** e hanno peggiorato la condizione della donna. Queste **leggi** sono state approvate sotto la spinta delle femministe, **attratte** dalle **libertà** della **cultura occidentale**. Ma hanno solo peggiorato la situazione; per esempio una volta per gli uomini non era conveniente **chiedere il divorzio**: doveva pagare **gli alimenti** ed i figli restavano in ogni caso con la madre. Oggi se un uomo paga regolarmente gli assegni, al compimento del **dodicesimo** anno il figlio passa a lui; se la donna si risposa il figlio passa **all'ex** marito. Tutto questo è stato fatto, inoltre, senza considerare il trauma del figlio che **si trova** a cambiare vita da un momento **all'altro**".

Un'altra legge prevede che se un **marocchino** immigrato convive per qualche tempo con un'altra donna e al suo ritorno 2 persone (**marocchine**) testimoniano tale convivenza, costui ha diritto a prendere la **donna** come moglie.

Cambiamenti nella vita delle **donne** sono arrivati anche con l'**urbanizzazione** di questi ultimi anni. Nelle campagne i ritmi della vita erano più lenti, oggi le donne hanno più **responsabilità** e più **compiti**: lavorare, fare la spesa, accudire alla casa ed ai figli, portarli a scuola o ad altri **appuntamenti**. E **non** possono più contare neanche **sull'aiuto** dei parenti conviventi: la famiglia allargata, quella in cui vivevano insieme persone di **diverse** generazioni, sta un po' **per volta** perdendosi.

Monica Gallo

ARABIA SAUDITA, LA DENUNCIA DI AMNESTY

L'Arabia Saudita è uno dei paesi più ricchi al mondo e grande partner commerciale degli Stati Uniti e di altre potenze occidentali; al suo interno, tuttavia, viene compiuta ogni sorta di atrocità e di barbarie. La denuncia è di Amnesty International che nei suoi rapporti documenta regolarmente la violazione dei diritti dell'uomo nelle diverse regioni del mondo. Con un incontro pubblico a Tonno, l'organizzazione internazionale ha recentemente denunciato – in particolare – le violenze a danno delle donne. Secondo Amnesty il Corano e la shari'a (la legge islamica) sono utilizzati in Arabia Saudita come strumento per opprimere, spaventare, violare la dignità di uomini, donne e bambini. Impotenti ed incapaci a difendersi.

Ogni giorno i diritti fondamentali di chi vive in Arabia Saudita sono prevaricati e in pochi vengono a saperlo – osserva Riccardo Noury, di Amnesty – condanne a morte, fustigazioni ed amputazioni sono comminate ed eseguite senza la minima considerazione per i principi di umanità e le regole del diritto internazionale.

A lavoratori stranieri, che ammonitano a più di un quarto di tutta la popolazione, spettano garanzie economiche derivanti dalle proprie attività, ma, in assenza di sindacati e privi di tutela legale, anch'essi subiscono gravi abusi: se arrestati, possono essere costretti a firmare confessioni in arabo, una lingua che spesso non capiscono, ed è loro vietato contattare i consolati dei paesi di origine.

È quanto accadde a Nieves, una donna filippina, sposata e madre di due bambini implegata presso l'ospedale King Fahd National. La sera del 9 novembre 1992 ricevette un invito a cena da parte di alcuni amici che celebravano un compleanno. Prima che terminassero il pasto, quattro uomini barbuti (Mutawa'een) entrarono nella pizzeria e circondarono Nieves ed i suoi amici, chiedendo loro il cer-

tificato di residenza (Iqama). Da una perquisizione nella borsa dell'amica di Nieves trovarono più di 1.000 Riyals (circa 260US\$): ciò fu più che sufficiente per costruire l'accusa di adescamento e incoraggiamento alla prostituzione.

Le donne cercarono di spiegare che la signora aveva tutto quel denaro con sé perché aveva appena ricevuto lo stipendio e perché pensava di offrire la cena agli amici in occasione del suo compleanno. Ma i Mutawa'een rifiutarono di credere a quella spiegazione e fecero pressioni affinché firmassero una confessione. Nessuna di loro conosceva l'arabo ed erano dunque costrette a comunicare solo in inglese. Non avendo compreso una parola di quel testo, apposero le loro firme, convinte si trattasse di un ordine di rilascio. Invece di essere ricondotte nelle loro residenze, vennero portate alla prigione di Malaz, dove furono rinchiusi per due giorni. Solo allora riuscirono a contattare il dipartimento di sicurezza dell'ospedale, che le fece scarcerare. Il mese successivo, tuttavia, furono condotte in Tribunale.

La Corte era composta semplicemente da un giudice che comunicava con gli avvocati della difesa attraverso un interprete filippino. Furono così condannate a 25 giorni di carcere e ad un numero di frustate oscillante tra le 60 e le 75. Quando contestarono la sentenza, sostenendo di non aver commesso nulla di male, fu loro risposto che avevano firmato una confessione davanti al Mutawa'een.

In quel momento compresero di essere state ingannate e di aver siglato una falsa accusa. Nieves scontò la pena e subito dopo venne deportata nelle Filippine.

In prigione assistette alla fustigazione delle sue amiche: "Poi, arrivò il mio turno. Il Mutawa' era seduto sul tavolo; c'era un saudita che stava a guardare e un poliziotto che dava le frustate. Pensavo che avrebbero fatto in fretta e in-

vece il poliziotto prendeva il suo tempo. Ho cominciato a contare e quando sono arrivata a 40 frustate ho pensato di non farcela più. Un poliziotto mi teneva... Pregai con molta forza... Alla fine sono arrivati a 60. Non riesco a spiegare il dolore che provavo. La frusta mi sembrava di bambù, rotonda e rigida. Le mie compagne di stanza rimasero scioccate nel vedere le mie natiche, viola e piene di ematomi. Gridai tutto il giorno".

Un trattamento ben peggiore venne riservato a Maria, una donna filippina giunta in Arabia Saudita, nel 1994, come collaboratrice domestica e colta dal padrone di casa, qualche mese più tardi, mentre dava da mangiare all'autista. Per questo 'reato' – aver avvicinato un uomo, seppur per offrirgli del cibo, la domestica fu condannata a dieci mesi di carcere e a 200 frustate. Al termine della pena, anche Maria venne deportata nelle Filippine.

In Arabia Saudita, le donne, sia locali, sia straniere, sono vittime di gravi discriminazioni prodotte dalle leggi, dai costumi e dalle tradizioni del paese: non è permesso loro recarsi all'estero senza autorizzazione scritta, e, qualche volta, devono essere accompagnate da un parente maschio (generalmente il padre o il marito). Anche all'interno dei confini nazionali la loro libertà di movimento è estremamente limitata. Inoltre, una donna che non indossi gli abiti prescritti dalla legge rischia l'arresto o maltrattamenti vari; anche nel caso in cui venga vista camminare da sola o insieme ad un uomo che non sia suo marito o un parente stretto, può essere passibile di arresto. L'accusa è sempre la solita: prostituzione o reati contro la morale. I dati e le testimonianze sono tratte dai rapporti di Amnesty International. Per ulteriori informazioni tel. 06-44901 (e-mail: info@amnesty.it).

Angela Lano

CORNO D'AFRICA, LEGGI DI CARTA

Contraddizioni del "Corno d'Africa": l'uguaglianza fra uomini e donne è sancita dalla legge, ma resta fondamentalmente sulla carta. **Parliamo** di Etiopia, Eritrea, **Somalia**: sono stati laici, proclamano i **diritti** della donna, ma continuano a scontare il **retaggio** di tradizioni antiche e **molto radicate**.

"La discriminazione delle donne dipende **principalmente** dal fatto che in questi paesi il mondo femminile non ha ancora pieno accesso alle risorse economiche - spiega Lyda Favali, dottore di ricerca in Diritto comparato all'Università di Torino - Le Costituzioni e le leggi sanciscono puntualmente il principio di parità fra i sessi, ma l'uguaglianza è ancora ben lontana dall'essere raggiunta, data la **permanenza** di tradizioni secolari di **segno** contrario, quale ad **esempio** quella che vieta alla donna di ereditare la terra. La donna resta **così** relegata ad un ruolo di **secondo** piano, lontano dalle posizioni di potere **economico** e **politico** (anche se esistono **eccezioni**, a seconda delle zone)":

"È chiaro che, **laddove** la donna non ha **facoltà** di accedere alle risorse **economiche** su un piano paritario rispetto agli uomini, resta in **condizioni di inferiorità** - continua la dottoressa Favali - è una situazione non **poi così** lontana da quella delle donne **nell'occidente** europeo, fino a pochi decenni **orsono**. Altri **elementi** tipici del diritto "tradizionale" proprio delle comunità locali di questi paesi (etnie e clan, nel caso della Somalia, unico stato **africano** formato da una sola etnia): esclusione delle donne dalle assemblee dei villaggi, nonché matrimoni **imposti** dalle famiglie e contratti in giovane **età**. Vi è poi una tendenza, almeno presso i cristiani **copti dell'altopiano**, alla instabilità dei nuclei familiari, con **divoni assai** frequenti e forte **penalizzazione** delle donne che dipendono economicamente dai mariti. La **poligamia** propria dei gruppi **musulmani**, anche se scoraggiata dai gover-

ni, rende paradossalmente più stabile il gruppo familiare".

In Eritrea ed **Etiopia** la popolazione è divisa, **pressoché** a metà fra **Musulmani** (sunniti) e cristiani (in maggioranza **copti**), mentre la Somalia è quasi interamente musulmana. Secondo la dottoressa Favali, "la commistione fra norme tradizionali e norme religiose è molto forte e talvolta una certa regola, di origine **tradizionale**, viene invece presentata come religiosa (**Coranica**, ad **esempio**) in modo da accrescerne il prestigio e la capacità persuasiva". Le leggi dello Stato ed i principi sanciti a livello **internazionale** stentano a prevalere sulla tradizione. Così una riforma che nel 1994 ha sancito in Eritrea la **parità** di uomini e donne nel diritto di accesso alla terra ad uso **agricolo** ed **abitativo**, non è ancora stata **applicata**. "E un altro **esempio eclatante** riguarda le mutilazioni sessuali femminili - prosegue Lyda Favali - ancora molto diffuse **nell'area**. Oltre il 90% delle donne vi sono sottoposte, nonostante la condanna **ripetutamente** espressa dalle **organizzazioni internazionali** ed il loro **esplicito inquadramento** in occasione della quarta conferenza delle Nazioni Unite sulle donne (Beijing - Pechino, 1995) fra le **violazioni** dei diritti umani".

"È ancora molto diffusa l'**errata convinzione** - precisa la ricercatrice - che le **mutilazioni** sessuali siano una conseguenza della religione Islamica. La pratica invece ha **certamente** un'origine preislamica e, secondo **alcuni** autori, sarebbe **sorta** e si sarebbe diffusa proprio a partire dal **Corno d'Africa**. L'Islam, al limite, **può** aver contribuito alla loro conservazione nella misura in cui

pare accettare una variante, **attenuata**, di escissione (**circoncisione** cd. Sunna). L'origine **islamica** risulta poi smentita dalla pari **diffusione** di tali pratiche presso le popolazioni Cristiane **dell'Etiopia** e **dell'Eritrea**, sebbene queste ultime raramente **effettuino** l'infibulazione".

Secondo la Favali "occorre **riflettere** sul fatto che, quanto più una **società** è frammentata in etnie o clan antagonisti, tanto più è **difficile** per lo stato **riuscire** ad imporre regole **uniformi** e differenti dagli **usi locali**. L'**eventualità** che **consuetudini discriminatorie** abbiano la meglio sulla legge **statuale** forse meno **remota** in Etiopia, paese **molto** grande e diviso in **etnie** contrapposte, che non nella confinante Eritrea. **Quest'ultima**, **piccola** e **coesa**, è divenuta stato indipendente solo nel 1991, a seguito di una **sanguinosa** guerra di **liberazione** durata trent'anni che ha visto combattere le donne a fianco degli uomini e l'esercito di **ispirazione marxista** proclamare l'**emancipazione** della donna. Si sono **osservati** qui, dopo la liberazione, i primi progressi effettivi: è attiva una Unione Nazionale delle Donne **Eritree**, si è garantita una adeguata **partecipazione** femminile negli organi dello stato (il ministro del lavoro ed il ministro della giustizia sono donne: **Askalu Menkerios** e **Fozzla Husein**), nella amministrazione, **nonché** presso l'Università di Asmara. C'è da temere che la tendenza alla **riemersione dei nazionalismi**, che ha condotto ad esempio alla **frammentazione** dello stato **somalo** (il caso più eclatante è la Somalia ma l'**Etiopia** sembra aver imboccato una strada analoga con il riconoscimento del **federalismo** etnico nella costituzione del 1994), segni una battuta di arresto nel riconoscimento dei diritti di **uguaglianza** fra i sessi, ponendo nel **nulla** i pochi progressi **faticosamente fatti** sulla strada della emancipazione della donna".

**Abbonatevi
al "Dialogo"
e fate conoscere
la rivista**

85 D

A.R.

I MOVIMENTI FEMMINILI



All'inizio del XX secolo, i primi gruppi di donne musulmane hanno dato inizio a movimenti di liberazione dall'oppressione maschile, considerata da queste stesse donne in contrasto con la tradizione dell'Islam e i dettami del Corano.

Nel nostro secolo, anche all'interno del mondo musulmano, vi è stata fra le donne una forte presa di coscienza della propria identità e dignità, dopo un lungo periodo di segregazione legato anche alla ghettizzazione dell'Islam durante il periodo coloniale. Fra le spiegazioni del particolare approccio islamico alla donna, infatti, occorre ricordare che durante questo periodo i musulmani, sentendosi aggrediti, si chiusero a guscio, cercando, tra le altre cose, di proteggere e salvaguardare quella che consideravano la loro perla più preziosa: la donna. Tuttavia, privata di alcuni diritti umani fondamentali quali la libertà di movimento, la libertà di scelta e di istruzione, la donna rimaneva sì un gioiello nell'Islam, ma un gioiello assolutamente inutile per la società. Così alcune donne musulmane coraggiose all'inizio di questo secolo diedero vita, tra le donne stesse, a movimenti di liberazione dall'oppressione maschile che veniva da esse stessa considerata in contrasto con la tradizione dell'Islam e i dettami del Corano stesso. Si trattava di una segregazione valute dagli uomini e dettata da situazioni puramente storiche e culturali, senza serie radici religiose.

All'inizio del secolo la bengalese Begum Rokeya (1880-1932), con la fondazione della "Sakawat Memorial School" per le ragazze a Calcutta e l'organizzazione femminile "Anjumane-Kawatin" (1919), avviò nel Bengala un movimento di lotta contro lo sfruttamento delle donne e per l'educazione delle ragazze. In breve tempo fu capace di aprire scuole e collegi per le ragazze musulmane. Così in pochi anni il livello

culturale delle donne musulmane crebbe al punto di permettere loro non solo la partecipazione alla vita sociale e politica in anni tanto travagliati dell'India, ma anche di avere un posto di notevole rilievo nella letteratura bengalese stessa.

Uno dei primi movimenti femministi nel Medio Oriente iniziò in Egitto, quando un numero di donne velate di alta classe, guidate da Hudā Shaerawl, marciarono in protesta contro il governo britannico nel 1919. Le donne che parteciparono alle manifestazioni non marciavano per difendere i diritti delle donne, ma piuttosto appoggiavano lo stesso movimento nazionalista degli uomini. Ma, nel 1923, la signora Shse-

rawl assieme ad altre delegate che avevano partecipato ad un raduno femminista a Roma, gettarono via simbolicamente il velo dal proprio volto mentre stavano scendendo dalla nave ad Alessandria. Questo fu l'inizio del movimento femminista egiziano che cominciò ad organizzarsi e che nel 1935 chiese completi ed uguali diritti politici per tutte le donne egiziane. Quelle stesse donne chiesero anche di cambiare le leggi riguardanti il matrimonio, il divorzio, la tutela dei figli e di avere migliori leggi per l'igiene e la sanità. Così nel 1956, con la promulgazione della nuova costituzione egiziana, fu dato alle donne egiziane il diritto di voto e nel 1959 furo-



no promulgate leggi che liberarono le donne dal lavoro forzato. Si aprì, in Egitto, una nuova era per le donne che oggi partecipano a tutti i livelli nella società civile.

Ma il periodo che portò all'indipendenza dei paesi musulmani produsse anche altri tipi di cambiamento nel mondo islamico. Le lotte di indipendenza furono dominate da due anime: e da una parte quella dei **leaders**, che erano per lo più di formazione laica e socialista, di tipo francese o di tipo inglese, e che propugnavano ideali di giustizia e di uguaglianza basati più sui principi della rivoluzione francese che su quelli del Corano, e dall'altra le masse di stretta tradizione islamica. In cui tali ideali socialisti e laici non trovano alcuna rispondenza, se non in quanto contenevano la promessa di un certo benessere materiale. Le due anime si associarono, ma non si fusero né si integrarono. Così non il consenso delle masse si giunge ad una indipendenza gestita da pochi **leaders laici** sostenuti dalla borghesia occidentalizzata. Ma di fronte al fallimento, dovuto a numerose cause, di tutte le promesse di riforme, di giustizia e di progresso, dopo l'indipendenza, l'anima islamica del popolo ha cominciato a riemergere e l'integralismo islamico ha avuto buon gioco a attirare le masse.

Anche in questa situazione sono le donne a pagare. Esse pagano il fallimento dei programmi agricoli e tornano di nuovo in schiavitù. Esse pagano le emarginazioni del gheff nelle periferie delle città e si ritrovano di nuovo buttate, dopo tanti ideali di femminismo, nell'ignoranza e nell'isolamento sociale. Esse pagano per la rinascita dell'integralismo che le isola e le reclude. Solo poche elette, poche occidentalizzate, riescono a sopravvivere.

Emerge allora una specie di risentimento della donna musulmana, che vuole riscattarsi e avere un ruolo sia nella società civile che nell'ambito dell'Islam stesso e si ribella ad una società fortemente maschilista. Nascono così numerosi movimenti,

che tuttavia possono essere raccolti attorno a tre tendenze fondamentali:

1. L'approccio "secolare" è caratterizzato da un rifiuto totale della visione coranica della donna e da un forte adesione alle ideologie e ai modi di vita delle donne occidentali. Le donne che si rifanno a questo tipo di approccio, come Taslima Nasrin, vedono nella religione l'origine di tutti i mali: è la religione che causa le guerre e gli odi tra gli uomini, che opprime la donna, e che distrugge i valori autenticamente umani. Nel suo libro "Vergogna", in cui tratta del problema del rapporto fra le religioni e del fallimento della convivenza tra i musulmani e gli indù in Bangladesh, colei che paga per l'odio religioso è Maya, la protagonista e la vittima.

In questo conteso Taslima mette sulla bocca di uno dei suoi personaggi parole assai dure nei confronti della religione: "È strano, tutte le religioni si prefiggono un solo scopo, la pace. Eppure nel nome della religione, abbiamo visto tanta ten-

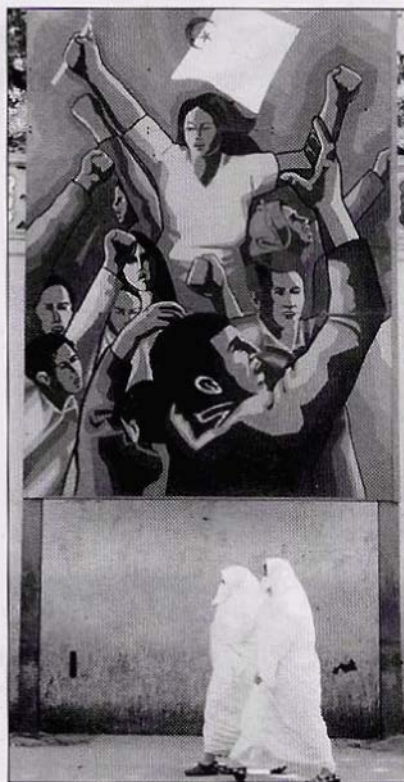
sione, tanta assenza di pace. Tanto sangue è stato versato, tanta gente ha sofferto. Siamo alla fine del XX secolo e ancora dobbiamo assistere a tali atrocità in nome della religione. Issare la bandiera della religione è sempre il modo più facile per schiacciare gli uomini, umiliarne lo spirito". e ancora: "Hai notato, chiede Subhas, che tutti i programmi radio e televisivi iniziano con una citazione del Corano, perché il Corano è il testo sacro...". "Non esistono testi sacri, chi se ne frega di testi sacri, salta su Suranjan, dobbiamo sbarazzarci di questa zavorra...".

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, questo tipo di femministe è presente in maniera considerevole nel mondo musulmano. Esse rappresentano soprattutto buona parte della classe medio-borghese, specialmente in Asia.

2. L'approccio "tradizionale" è caratterizzato dall'accettazione delle norme del Corano e della Tradizione, con un tentativo di introdurre dei cambiamenti all'interno del mondo islamico per adeguarsi ad una società in evoluzione e al nuovo ruolo che la donna è chiamata a svolgere nella società moderna. Tale atteggiamento è assai comune tra le donne musulmane di tutte le classi sociali, ma in particolare tra le donne colte delle classi medio alte.

3. L'approccio "integralista" è caratterizzato da una stretta conformità con la lettera del Corano e della Tradizione del Profeta, con un forte atteggiamento critico nei confronti della visione occidentale del ruolo della donna nella società.

Costoro, che sono concordi nell'esegesi coranica, fanno un notevole uso delle moderne scienze psicologiche e sociali per giustificare l'applicazione letterale delle norme e degli insegnamenti del Corano circa le donne. D'altro canto mancano di una seria analisi storica sia del testo coranico che della tradizione islamica. Per costoro il velo e la "purdà", che esprimono il completo isolarsi della donna, diventano il simbolo della ri-



DONNE ORGANIZZATE, NEL MAGHREB

Quella che segue è una panoramica sui movimenti femminili nei paesi del Maghreb.

ALGERIA. La Costituzione (1989) garantisce i diritti politici, economici, sociali e culturali delle donne (art. 30).

La militanza politica della donna, che era stata fiorente al tempo della guerra d'indipendenza dell'Algeria, era stata misconosciuta dopo la liberazione (1962) e la donna confinata nell'ambito domestico, con un costante regresso della sua partecipazione politica. Dopo l'indipendenza, solo una donna ministro, mai una donna ambasciatrice né prefetto; una sola donna rettore di Università. Pochissime donne nelle direzioni dei partiti e dei sindacati. Solo qualche candidatura nei Consigli comunali. Nel 1966-68, l'UNFA (Unione nazionale della donna algerina) ha contestato il progetto del Codice della famiglia, ma l'associazione era sotto tutela del FLN (Fronte Nazionale di liberazione) allora al potere.

Il movimento femminista rinasce dalla base con le sindacaliste dell'UGTA e con le studentesse, collegate ai Partiti politici clandestini, nella metà degli anni '70. Importan-

te è stata la fondazione della rivista *Isis*, che ha coagulato un programma politico femminista vero e proprio. Nel 1981 le universitarie manifestano ad Algeri contro il progetto del Codice della famiglia. Nel 1985 nasce l'Associazione per l'uguaglianza fra uomo e donna e nel 1988 l'associazione *Israr*. Il fenomeno associativo si estende in Francia, tra le algerine, dove nascono movimenti analoghi. Nel 1989 si crea un coordinamento fra le varie associazioni. Sono soprattutto donne intellettuali, studentesse e militanti politiche.

Tutti i politici sono interpellati oggi dalla questione femminile e costretti a confrontarsi sulla questione aperta del Codice della famiglia. Il FIS reclama l'applicazione della shari'a, opponendosi alle scuole miste, al lavoro femminile, alle attività pubbliche e politiche delle donne.

Il voto delle donne è manipolato. La legge 89/13 aveva autorizzato il voto per procura (art. 54) delegando ai padri il voto delle donne della famiglia e, di fronte alle contestazioni delle donne, la Legge 90/6 del 1990 mantiene il voto per procura ma cerca di renderlo più rigoroso. Solo

nelle elezioni del 1995 le donne potranno tornare a votare liberamente, in una contingenza assai difficile, per sconfiggere il movimento islamista.

TUNISIA. Alcune associazioni delle donne, nate dall'opera di coscientizzazione del sindacalista Tahar Haddad, hanno lottato per la cittadinanza e la democrazia (anni '30). Con l'indipendenza (1956) le associazioni femminili esistenti furono sciolte da Bourguiba e fu creata l'UNFT (Unione nazionale delle donne tunisine, 1958) che ha avuto un ruolo importante, per la promozione della donna in ambiente rurale e per diffondere la conoscenza dello Statuto Personale. Il Destur, il partito unico del Presidente Bourguiba, progettò il processo di modernizzazione del Paese, che prevedeva l'emancipazione della donna. Ma il legame dell'UNFT con il Governo ha provocato la presa di distanza delle nuove generazioni femminili. Nel 1978 nasce il movimento femminile universitario autonomo, il CECF (Club di studio della condizione della donna), che si oppone alla cultura patriarcale. Altri gruppi sono nati per iniziativa del sindacato (UGTT). La rivista *'Nissa'*

I MOVIMENTI FEMMINILI

continua da pag. 16

cerca di uno spazio autonomo che la renda indipendente dal continuo desiderio di sopraffazione del maschio. Un tale movimento, nato da poche intellettuali, sta sempre più interessando le classi medio borghesi, le studentesse e le docenti di scuole superiori e di università dei vari paesi del mondo Islamico.

In conclusione, la vitalità e la varietà dei movimenti femministi nel mondo dell'Islam ci dovrebbe aiutare a scrollarci di dosso certi pregiudizi e stereotipi riguardanti la donna musulmana purtroppo ancora molto diffusi in occidente. Quanto detto sopra non ha la pretesa di esaurire un argomento così vasto e su cui il dibattito è tutt'ora aperto ma di invitare ad

una riflessione e di indicare piste di ricerca che portino ad un approfondimento su temi qui solo accennati. Si è voluto soltanto proporre un approccio dialogico e costruttivo, sempre più necessario in una società multi etnica che voglia essere tollerante ed accogliente.

Francesco Zannini

(1985) si fa portavoce del movimento femminile. Il movimento autonomo da vita (1989) all'Associazione delle donne tunisine per la ricerca e lo sviluppo (AFTURD) e all'Associazione tunisina delle donne democratiche (ATDF). La prima, è uno spazio di ricerca e di studio per l'emancipazione delle donne e la democrazia sociale e nel 1990 ha fondato il CREDIF (Centro di ricerca, documentazione e informazione sulla donna). La seconda associazione si occupa invece della violenza perpetrata nei confronti delle donne e dei loro diritti familiari e lavorativi.

L'attitudine del potere verso il movimento femminile autonomo è contraddittorio. Da un lato vuole ricuperare alla politica ufficiale i loro temi e dall'altro emargina le dirigenti più impegnate e rivendicative. Il movimento per imporsi ha bisogno dello sviluppo della società civile moderna. Ma per queste donne la via alla modernità non è quella occidentale. Esse cercano di amalgamare due esigenze: quella dell'emancipazione soggettiva e sociale dalla cultura patriarcale, specifica del contesto arabo-tunisino e quella dello sviluppo culturale del Paese nel contesto della globalizzazione e dell'universalismo.

MAROCCO. Il numero delle associazioni femminili aumenta e si concentra nelle grandi città come Rabat, Casablanca, Marrakeš, Meknès, Oujda, Laayoune. La campagna è quasi immune dal fenomeno.

Sono associazioni a carattere sociale, professionale, politico e per la rivendicazione dei diritti delle donne. Inoltre sono nati molti gruppi informali, negli anni '80 di universitarie, di ricerca intellettuale, di solidarietà.

In molti partiti democratici nascono sezioni femminili di riflessione sulla

condizione della donna, i suoi diritti, la sua partecipazione politica. Dai partiti sono nate l'Associazione democratica delle donne marocchine (1985), l'Unione dell'azione femminile (1987), l'Organizzazione delle donne dell'Istiqlâl (1988), che tuttavia non sono indipendenti. Le associazioni per la rivendicazione i diritti delle donne sono due essenzialmente: l'Associazione marocchina dei diritti delle donne (1992) e Lega democratica dei diritti delle donne (1993).

Esse fanno pressioni per la revisione della Mudawwana e l'applicazione dei trattati internazionali. Chiedono maggiore presenza di donne nel Parlamento e l'integrazione delle donne nei progetti di sviluppo e lavoro.

Alcune associazioni hanno basi più religiose e leggono i testi coranici della donna con un'interpretazione da quella dei teologi, considerata

patriarcale. Giovani donne studiose di scienze islamiche diventano leaders delle associazioni.

Altre associazioni hanno tendenze più laiche, che amano distinguere però dalla laicità occidentale e: rivendicano diritti politici, civili, sociali delle donne, basandosi sui Trattati internazionali.

Altri gruppi sono più sindacali, e cercano d'integrare le donne nel processo di sviluppo in atto.

Le donne islamiste sono anch'esse molto attive e organizzate, soprattutto nelle Università. Il loro scopo è l'indottrinamento religioso e l'invito a portare il velo.

Il movimento femminile marocchino per i diritti della donna ha ancora molti limiti organizzativi, politici e sociali. Il numero delle militanti è ridotto ed è quasi esclusivamente un movimento urbano. Manca spesso il coordinamento.

T.N.



Questo dossier è stato realizzato grazie ad un cofinanziamento elargito dall'Unione Europea (direzione generale sviluppo) - nell'ambito dell'azione Ong/ed/pmp/99 n. 5 - del Centro Federico Peirone - a "Movimento Sviluppo e Pace" (via Saluzzo 58 - 10125 Torino)

COSA PREVEDE IL CORANO?

La religione islamica assegna alla donna un ruolo preciso all'interno della società e della famiglia e mette in evidenza i diritti di cui essa gode e i doveri cui deve sottostare. Apparentemente questa religione sembra aver inciso negativamente sulla sua condizione e averla relegata ad un ruolo di totale sottomissione all'uomo e di inferiorità. Se è vero che oggi nelle società arabo-musulmane la donna è in una posizione di maggiore dipendenza rispetto ad un'occidentale, tuttavia un'attenta analisi del testo coranico e dei comportamenti del profeta Maometto nei confronti delle donne ci spinge a ricercare altrove la causa di questa situazione o almeno a non attribuire tutta la responsabilità alla religione islamica.

L'Islam ha le sue origini nella penisola arabica, in una società che si fonda sul vincolo di sangue e dove prevalgono strutture di tipo patriarcale. Nel contesto in cui nasce il fondatore dell'Islam, Maometto, la donna occupa una posizione sociale molto bassa. Quando è nubile si trova sotto la tutela del padre e degli altri uomini della famiglia; una volta sposata è sottomessa anche economicamente al marito e alla nuova famiglia. Non ha diritto alla dote né all'eredità; il marito ha il potere di ripudiarla e di farla tornare in qualsiasi momento e tutte le volte che lo desidera, senza dover dare alcuna spiegazione, e può avere più mogli contemporaneamente. Se una donna rimane vedova, si sposa con il fratello del marito defunto o con un altro uomo della famiglia. La sua libertà di movimento è limitata, data l'importanza che assume la castità, necessaria per garantire all'uomo la paternità ai propri figli.

Maometto apporta delle riforme piuttosto avanzate rispetto alla cultura dominante, anche se non urtano contro regole anteriori saldamente stabilite già da lungo tempo. Innanzitutto il Corano, pur definendo chiaramente la donna inferiore all'uomo ("Gli uomini sono preposti alle donne, perché Dio ha prescelto alcuni esseri sugli altri e perché essi donano dei loro beni per mantenerle...", Corano, 4, 34), le riconosce come credente parità di diritti e di doveri: "E chiunque, maschio o femmina, opererà il bene, e sarà credente, entrerà nel Paradiso e non gli sarà fatto torto nemmeno per una scalfittura d'osso di dattero" (Corano 4, 124). Come membro della nuova comunità religiosa (non più quindi una comunità basata sul vincolo di sangue) Maometto concede alla donna uno status giuridico decisamente rivoluzionario all'epoca. Le principali riforme riguardano il matrimonio, il divorzio e l'eredità.

Maometto stabilisce che il **matrimonio** non è più un contratto fra marito e tutore della fidanzata, dove la donna è oggetto di vendita, ma è un contratto fra marito e moglie che liberamente si sono scelti. Queste, almeno, le sue intenzioni, ma le scuole giuridiche che nasceranno nei secoli successivi si comporteranno in modo diverso rispetto alla lettera del Corano, ritenendo comunque indispensabile, o almeno raccomandabile, l'intervento del tutore della sposa a concludere il contratto. Poiché, dunque, la donna viene riconosciuta dal Corano come parte contraente, il dono nuziale appartiene alla sposa, che è così cautelata dal rischio del ripudio.

La **poligamia** (la possibilità di avere più di una moglie) viene limitata: il marito non può avere più di quattro mogli contemporaneamente e solo se è in grado di comportarsi equamente con ognuna di loro; in compenso, può avere tutte le concubine che desidera, sempre che i suoi mezzi glielo permettano: "Se temete di non esser equi con gli orfani, sposate allora, di fra le donne che vi piacciono, due o tre o quattro, e se temete di non esser giusti con loro, una sola, o le ancelle in vostro possesso; questo sarà più atto a non farvi deviare" (Corano, 4, 3). Anche la libertà di ripudiare la propria moglie viene limitata: Maometto ha sempre scoraggiato il **divorzio**. Introduce un periodo d'attesa per dar tempo al marito di riflettere e possibilmente di riconciliarsi con la moglie. Durante questo periodo (che può durare tre mesi oppure, se la donna è incinta, fino al parto) la moglie deve essere mantenuta; inoltre, se la formula di ripudio viene pronunciata per tre volte, il divorzio è irrevocabile e il marito non può più ricondurre a sé la moglie. A lei vengono concessi alcuni mezzi legali per intervenire quando l'unione è indesiderata. Il Profeta dice inoltre che le donne devono essere trattate bene. E uno dei suoi segni è che "Egli ha creato da voi stessi delle spose, affinché riposiate con loro, e ha posto fra di voi dolcezza e amore" (Corano, 30, 21).

La donna (moglie, figlia, sorella o nonna) acquista il diritto legale di ereditare dal defunto, anche se riceve soltanto la metà della quota cui avrebbe diritto un uomo dello stesso grado di parentela; ciò deriva dal fatto che gli uomini della famiglia hanno già l'incombenza del mantenimento delle donne e dei figli. E la quota di eredità diventa proprietà della moglie.

Le si riconosce anche il diritto di tutela di minori, contrariamente al passato, dove esso spettava agli agnati.

La donna ha il **diritto di possedere** delle proprietà e di disporre di esse liberamente, senza il consenso o l'intermediazione del marito o del tutore. Essa continua a godere del diritto di commerciare, di avere un mestiere, di occuparsi di politica e dello studio delle scienze religiose.

Infine, è previsto che la donna possa apportare al contratto di matrimonio eventuali clausole, quali ad esempio la rottura del contratto nel caso in cui il marito sposi altre mogli.

Il diritto di famiglia musulmano, elaborato dopo la morte del Profeta fra l'VIII e il X secolo, sulla base del Corano e di altre autorevoli fonti, definisce in modo sistematico i diritti e i doveri della donna. Le varie scuole giuridiche, sotto l'influsso dei costumi di una società da lungo tempo patriarcale, ne limitano notevolmente i diritti, dando spesso un'interpretazione discutibile delle norme coraniche pur di giustificare il loro operato.

Il dovere principale della moglie è l'**obbedienza** al marito "per le cose lecite": egli ha il diritto di esercitare la sua potestà maritale esigendo che la moglie vada ad abitare con lui; che non esca di casa senza il suo permesso; che non si mostri in pubblico senza velo (deve vestirsi con pudore); che non riceva visite di uomini, salvo i parenti prossimi, con cui è proibito il matrimonio. Deve inol-

tre concedersi al marito, a meno che non sia malata o incinta e occuparsi della casa e dei bambini. La moglie che non obbedisce è considerata indocile, e il marito ha il potere di correggerla, ma senza eccessi.

Un altro importante dovere del marito, oltre al dono nuziale alla sposa, è di provvedere al mantenimento della o delle mogli in modo conveniente alla loro posizione sociale; se il marito non ottempera a tale dovere, la moglie può ricorrere in giudizio. Il mantenimento è unicamente a carico del marito, e la moglie, anche se benestante, non ha alcun dovere di concorrervi, né di aiutare il coniuge se povero.

Non esiste la comunione dei beni, quindi la moglie, come il marito, mantiene la proprietà dei beni che già possedeva prima del matrimonio e può amministrarli come vuole senza dover chiedere l'autorizzazione al coniuge. Benché già nell'elaborazione del diritto musulmano si tenda a limitare la libertà della donna, in realtà, ciò che determinerà l'assegnazione ad essa di un ruolo limitato al campo familiare e domestico sarà l'interazione di queste norme con i costumi tipici di alcuni popoli conquistati dai musulmani nei primi tempi della loro espansione. Ogniquale volta uno di questi usi verrà adottato dai conquistatori, esso verrà a far parte del "codice etico" dell'Islam. Il velo e la segregazione dell'harem sono due tipici esempi di pratiche consuetudinarie locali adottate dai conquistatori arabi. Esse, inizialmente applicate alle classi alte, non hanno un aspetto totalmente negativo, come invece accadrà in parte quando si estenderanno alle classi inferiori.

Quando oggi si parla di "donna tradizionale" ci si riferisce a comportamenti propri dell'epoca di maggior decadenza del mondo arabo, successiva all'arrivo degli Ottomani nel XVI secolo. In questo periodo di crisi la donna diventa un elemento essenziale alla sopravvivenza della società arabo-musulmana, poiché è lei che, attraverso l'educazione dei giovani, trasmette i valori dell'Islam e della cultura araba. Perciò il suo ruolo è limitato all'ambito familiare ed essa è totalmente sottomessa agli uomini della famiglia.

La famiglia arabo-musulmana, strettamente patriarcale, riconosce l'uomo più anziano della famiglia, normalmente il padre o il nonno, come capo incontestato e incontestabile, cui spetta sempre l'ultima parola su tutte le questioni.

La reputazione della famiglia dipende dall'osservanza di due principi: l'uno vuole che il parente maschio della linea paterna sia economicamente, legalmente e moralmente responsabile del suo gruppo parentale; l'altro riguarda l'"onore" del maschio, onore che dipende essenzialmente dalla condotta morale delle donne della famiglia. Questa struttura, se da un lato garantisce sempre una certa sicurezza economica alla donna, dall'altro la pone in uno stato di dipendenza totale dal gruppo familiare che, accettando di mantenerla economicamente, si vede riconosciuto il diritto di controllare tutte le sue attività e di correggerla, se occorre.

Nel corso della vita i diritti e i doveri della donna possono variare a seconda della posizione che occupa all'interno della famiglia. Dall'età dell'infanzia all'età del matrimonio l'educazione della ragazza mira ad un unico scopo: prepararla al suo ruolo di sposa e di madre. Essa impara ad occuparsi delle faccende di casa – pulizia, cucina, cucito – e ad accudire i fratelli più piccoli. Deve avere una buona condotta morale e deve essere ubbidiente, sottomessa, discreta, attiva, modesta; non deve

mai alzare la voce, né essere curiosa di ciò che accade all'esterno. Ella deve, inoltre, preservare la sua verginità fino al matrimonio, affinché non venga intaccata la sua reputazione e quella della sua famiglia, e ciò la costringe ad una vera e propria reclusione.

Per quanto riguarda il matrimonio, la libertà di scegliere il proprio sposo, per la donna tradizionale, anche se pubere, generalmente non esiste. Il tutore della ragazza – padre, nonno, fratello – sceglie, fra i pretendenti, quello più adeguato e, come rappresentante della sposa, conclude con lui il contratto di matrimonio. Per quanto riguarda il consenso della sposa, se da un lato la legge islamica lo ritiene obbligatorio per concludere il contratto, d'altro lato riconosce come valido il consenso desunto dal semplice silenzio della donna; dato il tipo di educazione che la ragazza riceve sin dall'infanzia – obbedienza, sottomissione, discrezione – difficilmente oserà esprimersi sulla questione e tanto meno rifiutare una decisione presa dal padre o dal tutore. La sua disobbedienza verrebbe immediatamente punita dai maschi della famiglia in nome della loro incontestabile autorità. Un'altra ragione per cui la ragazza solitamente non si oppone al matrimonio combinato dai familiari è che, conducendo una vita priva di contatti sociali e non acquisendo, quindi, una sufficiente conoscenza del mondo esterno, non è poi effettivamente in grado di scegliere, né ha la possibilità di incontrare un partner adeguato.

Benché la donna sposata, come si è visto, possieda molti diritti all'interno della famiglia, spesso intervengono due fattori che, combinati insieme, non sempre le permettono di usufruirne: innanzi tutto, la maggior parte delle volte la donna non è a conoscenza dei mezzi legali con cui difendersi da eventuali inadempienze contrattuali da parte del marito; in secondo luogo la potestà maritale dà al marito un potere non controllabile di costrizione sulla propria moglie: in nome dell'obbedienza che una moglie deve al proprio marito, questi può obbligarla a fare qualunque cosa e può correggerla come e quando vuole, se è convinto che lei sia stata scorretta. Qualora egli abusi del suo potere, la legge difficilmente può intervenire a difesa della donna; infatti, se non vi sono dei testimoni che depongono a favore di lei, il marito non può essere punito, valendo di più la sua testimonianza di quella della donna.

La donna in età matura e con figli maschi gode di grande potere nel campo domestico e familiare e ha una certa influenza anche sui maschi della famiglia. È rispettata da tutti e ha una libertà di movimento maggiore rispetto alle altre donne, perché, essendo ormai sterile, non rischia più di compromettere l'onore della famiglia. Il suo compito è di mantenere e trasmettere la tradizione ai giovani: deve controllare che ci sia sempre una stretta separazione dei sessi, affinché non possa venir intaccato l'onore della famiglia; solitamente è lei che, delegata dal marito, combina i matrimoni. La donna anziana acquista, dunque, un potere che influenza direttamente la struttura di base della società.

La struttura della società tradizionale, infine, non prevede assolutamente che una donna viva da sola e si mantenga con i propri mezzi.

Le possibilità di scelta per la donna ripudiata, vedova o nubile non sono molte: o si sposa, o vive a carico della propria famiglia per il resto dei suoi anni, ma sempre sotto una tutela maschile.

Liliana Arduino

IL "PISAI" COMPIE 50 ANNI

Il Pontificio Istituto di Studi Arabi e di Islamistica festeggia quest'anno il cinquantesimo anniversario delle sue attività di insegnamento, ricerca e pubblicazioni al servizio del dialogo islamo-cristiano: è nato in Tunisia nel 1950, dove opera dal 1880 circa la Società dei Missionari d'Africa (Padri Bianchi) che gli ha dato vita.

In un tempo in cui l'Europa vedeva ancora l'avvenire delle colonie nella "assimilazione" linguistica e culturale, l'istituto nascente si propone di fronte ai propri studenti, destinati a vivere in Terra d'Islam, una formazione di qualità in lingua e letteratura araba come pure un approccio scientifico e teologico della religione musulmana. E a questo scopo cerca subito la collaborazione di professori arabi tunisini.

Ingnorato agli inizi, è scoperto presto e apprezzato da operatori pastorali della Chiesa e da semplici laici. Negli anni 1963-64, a 13 anni dalla fondazione, conta già una cinquantina di studenti e il dicastero romano delle Università lo riconosce col titolo di *Pontificio Istituto Superiore di Studi Orientali*, con facoltà di concedere la licenza, al termine di tre anni studio.

La venuta a Roma

L'istituto non resterà molto in Tunisia. Per la particolare situazione venutasi a creare negli anni che seguono l'indipendenza (nazionalizzazione delle proprietà appartenenti agli stanieri), deve creare un nuovo punto d'attacco. Molte le possibili sedi (Algeri, Marsiglia, Aix in Provenza), ma è Roma che viene scelta anche per l'attrattiva che esercitava la grande assise conciliare del Vaticano Secondo, in pieno svolgimento. La Chiesa in quel momento è tutta protesa a cercare un nuovo modo di porsi davanti al mondo.

L'istituto si è appena installato provvisoriamente in viale Trento Aprile sul Gianicolo, che il Concilio stesso

fa appello ai suoi membri per redigere una bozza di lavoro che servirà come base di discussione per la Dichiarazione "Nostra Aetate" sulle relazioni della Chiesa con le religioni non cristiane. Sarà la "Magna carta" del dialogo interreligioso (1965).

L'istituto, si trova così spinto a interessarsi non solo del mondo dell'Islam, dal Maghreb e dal Medio Oriente, all'Asia, all'Africa subsahariana. E questo in un momento in cui il vento del "revival" soffia già intensamente sulle comunità islamiche...

Anni di crescita

Dal Gianicolo, L'Istituto si trasferisce nel Palazzo dell'Appolinare, vicino a piazza Navona, per volere di Paolo VI, il Papa del dialogo. Vi resterà dal 1967 al 1990, anno in cui trova la sua sede definitiva nel Palazzo Mastai in Viale Trastevere, 89. Il suo nome ufficiale è ormai P.I.S.A.I., Pontificio Istituto di Studi Arabi e di Islamistica, una istituzione di diritto pontificio con la facoltà di conferire non solo la licenza in arabo e scienze islamiche, ma anche il dottorato.

Gli iscritti che frequentano il Pisai sono laici e preti provenienti dai più diversi orizzonti: tutti i continenti vi sono rappresentati. Il corpo docenti è costituito da Padri della Società e da professori di madrelingua. Presenti, fra i numerosi professori invitati, intellettuali di spicco del mondo islamico.

Un'azione a largo raggio

L'insegnamento resta sempre il compito fondamentale. Dall'inizio, 1430 studenti sono passati dal Pisai. Oggi molti di loro sono impegnati in prima persona nell'incontro e nel dialogo con il mondo musulmano. Nell'intento di costruire rapporti di rispetto, stima, collaborazione. In questo compito, alcuni sono stati chiamati a dare la testimonianza suprema della loro vita offerta a

Dio per la salvezza di tutti. È il caso dei quattro Padri Bianchi di Tizi Ouzou (1994), delle Suore E. Paniuaga, O. Prévost di Algeri e del Priore dei sette Trappisti di Tibhirine (1996).

La presenza ormai vistosa dei musulmani in Occidente attraverso l'immaginazione ha aperto un nuovo campo di ricerca ed attività per il Pisai. Esso è presente nelle commissioni per l'Islam dell'unione Europea e delle Chiese cristiane d'Europa e svolge un'intensa attività a livello di formazione in Italia: insegnamento in atenei romani (Istituto Orientale, Urbaniana, Regina Mundi), formazioni in diverse diocesi, presenza a incontri islamo-cristiani, collaborazione con gli organismi della Chiesa italiana quali la Caritas di Roma (Forum dell'Intercultura), la Migrantes, Ecumenismo e Dialogo, i media. L'integrazione degli immigrati musulmani presenta aspetti complessi e di non facile soluzione, ma malgrado il pessimismo diffuso, l'Istituto è convinto che una conoscenza oggettiva e rispettosa dell'Islam, unita a una discussione franca e diretta con i musulmani, possa avviare un processo di convivenza e un futuro di pace. Menzione va pure fatta per l'attività pubblicistica.

Il Pisai pubblica due riviste: *Encounter*, in inglese, centrata sul dialogo interculturale e interreligioso e *Islamochristiana*, rivista ufficiale dell'istituto, diretta da Padre M. Borrmans, specialista riconosciuto in diritto musulmano. È annuale, con articoli scritti da cristiani e musulmani. Arriva in molte biblioteche di paesi islamici e di università, tanto europee quanto islamiche ed africane. Oltre alle riviste, l'istituto cura la pubblicazione di due collane: *Etudes Arabes* (92 titoli) e *Studi Arabo-islamici* (14 titoli). Un'ultima attività, la biblioteca, aperta a studenti e ricercatori esterni, contiene 24.000 volumi, 450 periodici rilegati per annata.

REDENZIONE E SALVEZZA NEL CRISTIANESIMO

Con il termine "redenzione" esprimiamo l'intervento liberatore di Dio a favore del popolo d'Israele prima e dell'umanità poi, che ha il suo vertice nella vicenda storica di Gesù Cristo. La dottrina cristiana della redenzione presuppone la questione fondamentale se l'uomo abbia bisogno di salvezza e, se così fosse, come e da chi questa possa essere compiuta.

Tutti avvertono un bisogno di salvezza e di liberazione: attorno a noi vi sono segni di ambiguità, di sofferenza, mancanza di armonia e di pienezza. Ebraismo, cristianesimo e islām sostengono che l'uomo non è capace di ottenere da solo la propria salvezza. Per quanto riguarda la tradizione cristiana, il riferimento immediato e la risposta obbligata sono nella persona di Gesù, anche se restano alcuni interrogativi: non si poteva semplicemente ammettere che Dio, in vista della salvezza, manda i suoi messaggi ed è pieno di misericordia verso chi si pente e lo invoca? Perché dovrebbe servirsi, come affermano i cristiani, della morte di Gesù per compiere la salvezza dell'umanità? Perché il perdono di Dio non ha trovato altre strade? Da cosa deriva la condizione di peccato, che sembra togliere ogni positività all'uomo? Come premessa si potrebbe ricordare che Dio è libero nelle sue azioni, non condizionato da nessun evento storico (nemmeno quello di Gesù) e neanche dagli uomini. Non ha neppure desiderato la morte di Gesù in croce e quest'ultima, piuttosto, è l'esito tragico cui pervennero la vita stessa e l'insegnamento di Gesù, resosi poco gradito alla gente del tempo. Tuttavia Dio scelse liberamente di attuare la salvezza dell'umanità attraverso Gesù, nel quale ha incarnato la sua parola e le cui azioni hanno una speciale efficacia salvifica. Offriamo ora alcuni tentativi di comprensione della morte di Gesù.

Liberazione dal peccato e dalla morte. Noi sperimentiamo il male del mondo che impedisce di essere



veramente liberi: situazioni, cultura, mode e persone, parole e atteggiamenti, possono spesso sovrastare l'individuo, portando a comportamenti che tengono lontani da Dio. E c'è la morte, inoltre, che si pone al termine di ogni esistenza. Il Nuovo Testamento vede compiute le speranze di una vita benedetta nella venuta storica di Gesù, nella comunione con lui e nella felicità piena con Dio promessa e sperata in Cristo crocifisso e risorto. Salvifica è l'apertura misericordiosa di Dio che perdona, accoglie e dona nuove possibilità di esistenza nel suo Spirito. Gesù ha vissuto di innocenza, di giustizia, di verità e Dio, richiamandolo dalla morte, ha confermato il significato di tutta la sua vita; Gesù ha combattuto il male affidandosi docilmente alle mani di Dio e non ai metodi falsi dei suoi oppositori. La sua risurrezione, poi, è il segno della forza di Dio che fa scaturire la vita persino dalla morte e da ciò che sembra insignificante e sconfitto. In Gesù, il Padre ha fatto conoscere il suo disegno di salvezza: liberare tutto e tutti dalla morte e da quanto possa essere segno di morte; dalla alienazione della colpa e delle sue conseguenze nei confronti di Dio, del mondo e della storia. Lo ha fatto coinvolgendosi nella storia degli uomini, accettando la loro incomprensione ed il loro peccato, morendo ingiustamente per poter dire l'ultima parola sulle tante parole degli uomini. L'immagine della croce non indica una

attrazione morbosa verso la morte, quanto invece il ricordo costante di un Dio che è più grande di ogni fine e di ogni fatto cattivo; più grande di ogni vita sprecata inutilmente. La morte di Gesù va vista non solo con gli occhi dell'uomo, ma con gli occhi stessi di Dio. Se la cattiveria, le ingiustizie e gli errori esistono ancora, il credente sa che non possono avere l'ultima parola. Se la croce è il giudizio e la condanna degli uomini, la risurrezione e la vita sono la risposta di Dio al mondo. E il perdono di Dio non toglie l'enormità del male oggettivo che il peccato contribuisce ad acuire contro Dio, la sua creazione e l'ordine morale. Il male non può essere trattato solo in prospettiva personale e Gesù ha abbattuto il muro che separava Dio dall'uomo ribelle, con un atto che poteva essere compiuto solo da chi non conosceva peccato, ma condivideva la volontà e la sapienza divine. Oggi la chiesa continua ad annunciare e testimoniare la possibilità di salvezza in Dio.

Amore trasformante. Nella morte di Gesù vediamo il potere dell'amore che può cambiare il cuore dell'uomo e trasformare la vita della persona. L'esempio di Gesù è una vita consumata nella gratuità, nell'incontro, nell'accoglienza, nel perdono, nell'aiuto e nell'ascolto. La sua è una vita libera capace di liberazione, anche se rimangono la fatica, la delusione e la provvisorietà di tante cose.

La libertà umana deve essere prima liberata (redenta) per potersi definire come tale; la sua liberazione le è donata da colui (Dio per Cristo nello Spirito) che, pur conservandola nella sua specificità, le dà la capacità del bene e dell'amore autenticamente libero. Nella visione del Nuovo Testamento, la redenzione dell'uomo introduce al rapporto filiale con Dio, dando l'esperienza presente della novità di vita e la speranza di una pienezza futura cui parteciperà l'uomo assieme all'intera creazione.

Giuliano Zatti

LA SALVEZZA DEL CREDENTE NELL'ISLAM

Nei confronti del tema della salvezza criterio unico di giudizio resta il Corano stesso, anche per quanto riguarda la comprensione che l'islam ha della salvezza cristiana e della morte di Gesù.

Dal momento che nell'islam non c'è l'idea del peccato originale non vi è neppure una azione salvifica: la tradizione coranica conosce il peccato dei progenitori (7,19-29; 20,115-123), ma non arrivò a formulare l'idea di un "peccato originale", visto che l'uomo nasce naturalmente buono e credente. C'è quindi un peccato, senza conseguenze metafisiche, che non suppone un rapporto personale con Dio, per cui il male si realizza sempre e soltanto in maniera puntuale. Non esiste alcun "mysterium iniquitatis", ma ci sarebbero soltanto decisioni sbagliate. Secondo il testo coranico, nessuno è tenuto a portare il peso di un altro ed ogni uomo verrà classificato buono o malvagio in base al suo agire tanto in vita quanto nel giorno della risurrezione. "Chi segue la retta via lo fa a suo vantaggio e chi l'abbandona lo fa a suo danno. Nessuna anima già carica delle proprie colpe porterà il peso di un'altra; e non castigiamo mai senza prima mandare un nostro messaggero" (17,15; cf anche 35,18 e 39,7). Il Corano afferma costantemente la responsabilità individuale, rifiutando ogni forma di sostituzione e perfino ogni genere di intercessione, con la sola eccezione di Muhammad, autorizzato a intercedere nel giudizio finale perché nessuno dei membri della sua comunità cada definitivamente all'inferno. È impossibile, quindi, accettare che un innocente paghi per il colpevole e che un individuo, od una collettività, siano sacrificati per la salvezza di un più grande numero di persone. L'islam non conosce alcuna "redenzione mediata", ovvero alcuna mediazione nella e per la salvezza (6,164-165).

Inoltre, il Corano non ritiene credibili la morte e la risurrezione di Gesù: il Corano non accetta il fallimento

della missione del "messia, figlio di Maria" (5,75) e il suo abbandono da parte di Dio nelle mani dei nemici. Basandosi sulla sua esperienza personale, Muhammad riconduce la missione dei diversi profeti, quindi anche di Gesù, ad uno schema unico: il profeta è suscitato da Dio per annunciare o richiamare al popolo l'esistenza del Dio unico, per informarlo della legge divina e ammonirlo sul castigo che l'attende in caso di incredulità. Per questo motivo il profeta si scontra con l'opposizione e la persecuzione fino alla minaccia di morte. Alla fine, però, Dio interviene per confondere e punire gli avversari, salva il suo inviato e manifesta in modo folgorante la veracità delle sue parole e della sua missione. Gesù quindi, profeta tra i profeti dell'islam, inviati come guida necessaria per la salvezza, secondo questo schema non sarebbe stato smentito e tanto meno crocifisso. La terminologia coranica è qui oscura: non si afferma categoricamente la non-crocifissione di Cristo, ma l'errore di comprensione degli ebrei (4,157). Generalmente i commentatori interpretano questo versetto dicendo che all'ultimo momento Dio ha sostituito qualcun altro al messia. Alcuni esegeti più moderni sono disposti ad ammettere che Gesù sia stato veramente messo in croce, ma non vi abbia trovato la morte: i giudei avrebbero creduto di essersi così sbarazzati di lui; in realtà, come afferma il Corano, egli è stato "elevato/richiamato" presso Dio (4,158; 5,117) e ritor-

nerà alla fine dei tempi per assicurare la vittoria definitiva dell'islam, risorgendo con tutta l'umanità nel giorno del giudizio, quale annuncio dell'ora finale.

Nel senso teologico dato dalla tradizione cristiana, pertanto, la "salvezza" è sconosciuta all'islam. La salvezza come vocabolo e come concetto (khalâs) è assente nel Corano e nella tradizione islamica. I vocaboli corrispettivi sono fawz e falâh, che significano "successo" e "riuscita": a questi due termini i musulmani fanno riferimento per definire la condizione di interiore integrità dell'uomo e la sua redenzione dalla sofferenza alla fine dei tempi. Il cammino della "salvezza" che vi conduce è una condotta della vita nel segno della dedizione a Dio con l'indispensabile ricorso alla personale volontà di lottare per escludere dalla propria vita il ruolo delle passioni. Su questo piano si svolge l'auto-redenzione dei credenti. Seguendo la religione scritta nella sua natura, l'uomo giungerà al paradiso da dove fu cacciata la prima coppia. Dio decreta il bene e il male (54,3), guida e fa smarrire chi vuole, scrive nei cuori la fede o l'empietà (15,12; 26,200; 49,7; 58,22). Ma anche la libertà e la responsabilità dell'uomo, credente o infedele, sono parallelamente affermate (18,29; 10,40.45; 17,84.107). Il successo temporale sarà una prova del favore divino e della verità religiosa: una mistica dell'insuccesso e della sofferenza non appartiene all'islam ortodosso. Se la fede e le opere sono realtà indivisibili, intravediamo la natura e la finalità della "salvezza" intesa dall'islam: stabilire la sovranità di Dio sulla terra, garantirne il trionfo mediante l'instaurazione universale della legge divina. Questo è il cammino della realizzazione dell'islam che si estende alla vita presente e futura: difatti la salâm (pace, sicurezza, salvezza) generata dall'islam si corona nella salâm paradisiaca.



G.Z.

INTERNET

✓ Il nuovo sito del Centro Peirone

Il Centro Peirone, promotore della nostra rivista, ha aperto da alcune settimane un sito su Internet. Per accedervi è necessario digitare l'indirizzo www.bussola.it/peirone

Il nuovo sito è in fase di allestimento, ma sono già consultabili diverse pagine, tutte dedicate alle attività del Centro e alle problematiche del dialogo fra cristiani e musulmani.

Gli utenti possono in particolare prendere visione dello Statuto del Centro Peirone, delle iniziative in programma e dei Corsi messi in calendario. Una sezione specifica è dedicata alle pubblicazioni del Centro: volumi, videocassette e naturalmente tutti i testi pubblicati, numero per numero, su "Il dialogo - al Hiwar".

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ
نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا
رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ
بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا.
سُورَةُ النِّسَاءِ، ١

"O uomini! Temete Iddio, il quale vi creò da una persona sola. Ne creò la compagna e suscitò da quei due esseri uomini molti e donne; temete dunque quel Dio nel nome del quale vi chiedete favori l'un l'altro, e rispettate le viscere che vi hanno portato, perché Dio è su voi ch'v'osserva"
(Sura: "le donne", v. 1)

*Dio creò l'uomo a sua immagine;
a immagine di Dio lo creò;
maschio e femmina li creò.
Dio li benedisse e disse loro:
«Siate fecondi e moltiplicatevi, riempiate la terra;
soggiogatela e dominate sui pesci del mare
e sugli uccelli del cielo e su ogni essere vivente,
che striscia sulla terra».*
(Genesi 1,27-28)